

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione Penale

Composta dagli ill.mi signori:

Dott.ssa ANNALEILA DELLO PREITE *Presidente*

Dott.ssa ANNALISA GIACALONE *Consigliere*

Dott.ssa DANIELA FARAGGI *Consigliere estensore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In camera di consiglio

Nel procedimento penale

CONTRO

BARILARO Fortunato

nato ad Anoaia (RC) il 25/09/1944 residente a Ventimiglia (IM) Via Asse n. 88
domicilio eletto presso il difensore

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia

PRESENTE

BARILARO Francesco

nato ad Anoaia (RC) il 15/01/1947 residente a Bordighera (IM) Via degli Inglesi n. 103
domicilio eletto presso il difensore

LIBERO ASSENTE

Difeso dall'Avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia

PRESENTE

SENTENZA N 2996/18

Data 16.10.2018

N1924/17
RGCA

N. 4432/12
RG GUP Tribunale di
Genova

N. 2010/2268
RGNR GENOVA

Annotazioni

Avviso – art. 151 C.P.P.

il _____

Il Cancelliere

Redati _____ sched _____

il _____

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

il _____

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
Procura Generale _____

Questura _____

BATTISTA Raffaele

nato Taurianova (RC) il 27/10/1976 residente a Genova Via Buranello n. 30/8 detto « *Raffaelino* »

domicilio eletto presso il difensore

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'avv. Alessandro LANATA del foro di Genova

PRESENTE

BRUZZANITI Rocco

nato ad Antonimina (RC) il 09/08/1959 residente a Sant'Olcese (GE) in Via Calamandrei n. 32 detto « *compare Rocco* »

domicilio eletto presso Avv. Bogliolo

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Pietro BOGLIOLO del Foro di Genova

PRESENTE

e dall'Avv. Maria BRUCALE del Foro di Roma

NON PRESENTE

CIRICOSTA Michele

nato ad Anoaia (RC) il 29/07/1936 residente a Bordighera (IM) Via Selva Dolce n. 16/2

detto « *compare Michele* »

domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERO ASSENTE

Difeso dall'Avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia

PRESENTE

e dall'Avv. Emanuele LAMBERTI del Foro di Genova

NON PRESENTE

GARCEA Onofrio, cui 00FHX5W

nato a Pizzo Calabro il 18/12/1950 residente a Genova Via Paolo De Cavero n. 4/16 Sc. A alias « *Mezzalingua* »

Semilibero – Casa Circondariale di Ge-Marassi

PRESENTE

Difeso dall'Avv. Paolo BONANNI del Foro di Genova

PRESENTE

e dall'Avv. Alfredo GAITO del Foro di Roma

NON PRESENTE

MULTARI Antonino

nato a Locri il 09/12/1956 e residente a Serra Ricco' (GE) in Via Rivo Rocca Chiesa n 21/3 detto « *compare Nino* »

domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Pietro BOGLIOLO del Foro di Genova

PRESENTE

NUCERA Lorenzo

nato in Sambatello di Reggio Calabria (RC) il 17/06/1960 residente a Genova Via Trossarelli n. 1/11

detto « *Cecé* » o « *Zi Lore* »

domicilio eletto presso il difensore

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Mario IAVICOLI del Foro di Genova

NON PRESENTE

In sostituzione orale ex art. 102 cpp Avv. Elena VOLPI

PEPE Benito

nato a Galatro (RC) il 05/08/1936 e residente a Bordighera (IM) in Via Defisiu n. 1/16

domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERO ASSENTE

Difeso dall'Avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia

PRESENTE

ROMEO Antonio detto « *compare Totò* »

nato Roghudi (RC) il 22/07/1939 residente a Sarzana (SP) Via Triboli n. 23 domicilio

dichiarato presso la residenza

LIBERO ASSENTE

Difeso dall'Avv. Giuliana FELICIANI del Foro di La Spezia

NON PRESENTE

In sostituzione ex art. 102 cpp Avv. Marco BOSIO del foro di Imperia

IMPUTATI

Per il reato di cui all' art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte, con altre persone tra cui GANGEMI Domenico, BELCASTRO Domenico (separatamente giudicati nell'ambito del proc. pen. n. 1389/2008 R.G.N.R. DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria) e CONDIDORIO Arcangelo e NUCERA Paolo (separatamente giudicati nell'ambito del proc. pen. 2268/10 rggip 4644/1) ed altre persone (alcune delle quali allo stato non ancora identificate) dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio della Regione Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali" di Genova, Lavagna, Ventimiglia e Sarzana, locali coordinati da un organo denominato "camera di controllo della Liguria"

In particolare facevano parte del:

A) LOCALE DI GENOVA

Con il ruolo di capi e organizzatori ex art. 416 bis commi I, 2, 3 e 4 c.p. (GANGEMI Domenico capo locale di Genova, separatamente giudicato), GARCEA Onofrio, CONDIDORIO Arcangelo, NUCERA Lorenzo dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale, curando i rapporti con gli esponenti apicali dell'organizzazione criminale sedenti in Calabria

(GANGEMI Domenico era incaricato di tenere i contatti con gli esponenti di spicco della "Provincia" nella figura del Capocrimine OPPEDISANO Domenico);

Con il ruolo di partecipi ex art. 416 bis co. commi 1, 3 e 4 c.p.:

BRUZZANITI Rocco, BATTISTA Raffaele e MULTARI Antonino, intervenendo a summit e incontri di 'ndrangheta, nel corso dei quali venivano conferite doti e cariche e si mettevano a completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminoso. riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio;

B) LOCALE DI VENTIMIGLIA

Con il ruolo di capi e organizzatori ex art. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.

CIRICOSTA Michele, PEPE' BENITO, BARILLARO Fortunato, BARILLARO Francesco, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale.

In particolare, quali elementi di vertice, erano legittimati a partecipare ai summit della Camera di Controllo nei quali venivano decise le strategie, gli equilibri relativi alle locali e alla costituzione di nuovi assetti;

C) LOCALE DI LAVAGNA

Con il ruolo di capo e organizzatore ex art. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.

NUCERA Paolo, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai rituali di 'Ndrangheta, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale]

D) LOCALE DI SARZANA

Con il ruolo di capo e organizzatore ex art. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.

ROMEO Antonio, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai summit e rituali di 'Ndrangheta, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale;

associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associative e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contra il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare usura, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, favoreggiamento latitanti, coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a se e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;
- conseguire per se e per altri vantaggi ingiusti.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Con la recidiva semplice per Battista Raffaele, la recidiva reiterata per Bruzzaniti Rocco, Garcea Onofrio, la recidiva infraquinquennale per Barillaro Francesco, la recidiva specifica per Pepe Benito.

Fatti commessi nelle province di Genova, Imperia e La Spezia ed in altre zone del territorio nazionale nel periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, in permanenza sino ad oggi.

APPELLANTI IL PM e il PG

avverso la sentenza n. 1351/12 del GUP Tribunale di Genova del 9.11.2012 che così disponeva:

“Visti gli artt. 442, 530 cpv c.p.p.

ASSOLVE

BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, BATTISTA Raffaele, BRUZZANITI Rocco, CIRICOSTA Michele, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino, NUCERA Lorenzo, PEPE' Benito e ROMEO Antonio dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Ordina l'immediata liberazione degli imputati se non detenuti per altra causa.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione”.

RICORRENTE PER CASSAZIONE

IL P.G.

avverso sentenza n. 586/16 emessa in data 19/02/2016 dalla Corte di Appello di Genova – III Sez. che così disponeva:

“Visti gli artt. 599 e 605 c.p.p.

Conferma la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Genova in data 9.11.2012 appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale nei confronti di Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Battista Raffaele, Bruzzaniti Rocco, Ciricosta Michele, Garcea Onofrio, Multari Antonino, Nucera Lorenzo, Pepè Benito, Romeo Antonio
Termine di giorni novanta per il deposito della sentenza”.

In sede di rinvio alla Corte Suprema di Cassazione - II Sez. penale

che con sentenza in data 04/04/2017 così disponeva:

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova”.

Sulla relazione della Dr.ssa Daniela FARAGGI

INDICE

Svolgimento del processo	pag. 1
Motivi della decisione.....	pag. 2
1. Le sentenze definitive rilevanti per il presente processo.....	pag. 2
2. Sintesi degli elementi di prova.....	pag. 3
3. La sentenza di primo grado.....	pag. 5
4. La sentenza di Appello.....	pag. 8
5. La sentenza di Cassazione.....	pag. 10
6. La richiesta di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.	pag. 15
7. L'oggetto dell'odierno giudizio.....	pag. 17
8. La unitarietà della ndrangheta.....	pag. 18
9.L'accertamento della presenza in Liguria di locali di ndrangheta nelle precedenti indagini denominate "Maglio" e "Maglio2".....	pag. 20
10. La presenza attuale di locali di ndrangheta in Liguria	pag. 22
11. La locale di Ventimiglia.....	pag. 22
12. La locale di Genova.....	pag. 23
12.1.La conversazione nell'agrumeto di Rosarno del 14.8.2009.....	pag.23
12.2 Le conversazioni all'interno della lavanderia "Apegreen" di Commisso Giuseppe.....	pag.26
12.3 Le conversazioni presso il negozio "Mimmo il regno dell'ortofrutta" di Gangemi Domenico: valutazione generale nella sentenza di primo grado.....	pag. 27
13. La locale di Sarzana.....	pag.29
14. L'attività delle locali di Genova e Ventimiglia e la partecipazione al sodalizio degli odierni imputati.....	pag.29
14.1 Le riunioni di ndrangheta	pag. 29
14.2 Gli ulteriori elementi di prova della partecipazione all'associazione.....	pag.35
14.3 Gli elementi a carico di Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Ciricosta Michele, Pepé Benito	pag. 41
14.4 Gli elementi a carico di Battista Raffaele, Bruzzaniti Rocco, Garcea Onofrio, Multari Antonino e Nucera Lorenzo	pag. 41
15. La posizione di Romeo Antonio.....	pag. 48

16. La esternazione del metodo mafioso attraverso l'appoggio elettorale a candidati politici nelle elezioni amministrative regionali del 2010	pag.48
17. Altri fatti di esternazione del metodo mafioso: in particolare, la locale di Ventimiglia.....	pag.58
18. La camera di controllo a Ventimiglia.....	pag.58
19. Valutazioni conclusive sulla responsabilità degli imputati	pag. 59
20. Il ruolo dei singoli imputati nell'associazione e la diversa qualificazione giuridica.....	pag. 59
21. L'aggravante dell'associazione armata.....	pag.60
22. La contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cp.....	pag.61
23. Trattamento sanzionatorio.....	pag.61
Dispositivo	pag. 63

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del GIP di Genova del 9.11.2012 gli odierni imputati, giudicati con rito abbreviato, sono stati assolti¹, per insussistenza del fatto, dal reato di cui all'art. 416 bis cp relativo alla appartenenza, con diversi ruoli, all'associazione criminale ndrangheta ed in particolare alle articolazioni – denominate "locali" - del sodalizio ritenute dall'accusa essere attive in Liguria: le locali di Genova, di Ventimiglia, di Sarzana.

A seguito di impugnazione formulata sia dal Procuratore della Repubblica che dal Procuratore Generale la Corte di Appello, III sezione, con sentenza del 19.2.2016 ha confermato la sentenza di assoluzione.

Investita da ricorso del Procuratore Generale la Corte di Cassazione, con sentenza del 4.4.2017 ha annullato la sentenza della Corte di Appello, con rinvio a diversa sezione della Corte territoriale.

All'udienza del giudizio di rinvio sono stati presenti gli imputati Battista Raffaele, Barilaro Fortunato, Bruzzaniti Rocco, Multari Antonino, Nucera Lorenzo, Pepè Benito, Garcea Onofrio, quest'ultimo detenuto in regime di semilibertà p.a.c.

Sono rimasti assenti gli imputati Barilaro Francesco, Ciricosta Michele, Romeo Antonio .

Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie.

Oltre alle sentenze già in atti (relative ai procc. N. 1771/13 RG Torino "Albachiara", 14/98 RG DDA Reggio Calabria "Armonia", n. 1792/94 RG Sanremo "Colpo della Strega", 72991/2010 RG Milano "Infinito", 6197/97 RG Torino "Minotauro", 37/96 DDA RC "Primavera" , 7/94 C,Ass, Varese Isola Felice , e sentenze di primo e secondo grado in Proc. 1389/08 Gip Reggio Calabria e tribunale Locri "Crimine"), con il consenso delle parti ed in ottemperanza a quanto indicato nella sentenza di annullamento con rinvio (che ha invitato a "*valutare gli esiti definitivi dei processi nei confronti dei coimputati separatamente giudicati;*) sono state acquisite (o nuovamente acquisite) in formato informatico:

1) Sentenze in processo c.d "Crimine" proc n. 1389/08² – giudizio abbreviato

Sent. GIP c/o tribunale di Reggio Calabria del 8.3.2012

Sent. Cassazione del 28.2.2017

2) Sentenze in processo c.d. "Crimine" proc n.1389/08- giudizio ordinario

Sent. Tribunale di Locri del 19.7.2013

Sent. Corte di Appello di Reggio Calabria del 16.7.2015

Sent. Cassazione del 18.5.2017

3) Sentenze in processo c.d. "Albachiara" n. 1771/13 RG

Sent. C. Appello di Torino del 10.12.2013

Sent. Cassazione del 3.3.2015

¹ E contestualmente liberati, con revoca della misura della custodia cautelare in carcere, disposta per tutti con ordinanza del Gip di Genova del 24.6.2011 . eseguita il 27.6.2011

² I cui atti sono acquisiti a questo procedimento

4) Sentenze in processo c.d. "La Svolta" proc. N. 902/10'RG
Sent. Tribunale di Imperia del 7.10.2014
Sent., Corte di Appello di Genova del 10.12.2015
Sent., Cassazione del 14.9.2017

Le parti hanno formulato le proprie conclusioni alle udienze del 27.3.2018, 19.4.2018, 21.9.2018, all'udienza del 16.10.2018 il Procuratore Generale ha rinunciato alle repliche e la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando giorni 90 per il deposito della motivazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le sentenze definitive rilevanti per il presente processo

L'indagine, attuata dai ROS Genova e denominata Maglio 3, trae origine da una più vasta indagine della DDA di Reggio Calabria, che in data 13.7.2010. portò al fermo del PM di numerosi soggetti ritenuti affiliati alla ndrangheta calabrese, fra i quali Gangemi Domenico e Belcastro Domenico, accusati di essere appartenenti e promotori della locale di Genova.

Dall'indagine nel capoluogo calabro, denominata "operazione Crimine" emersero quindi diversi filoni di indagini relative alla presenza e alla operatività di articolazioni del sodalizio sia in Liguria che in Basso Piemonte.

Furono quindi avviati diversi procedimenti nei territori di competenza.

Le indagini sono correlate fra loro, basandosi in gran parte sul medesimo materiale probatorio ed hanno portato a diverse pronunce - alcune definitive- che hanno accertato, per quanto qui interessa, la presenza delle "locali" di ndrangheta di Genova e di Ventimiglia.

Si tratta delle seguenti sentenze:

1) sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria del 16.7.2015, definitiva il 18.5.2017 (da qui in poi chiamata "sentenza 'Crimine'" dal nome della indagine) che ha condannato Gangemi Domenico (confermando sentenza del tribunale di Locri) in ordine al reato di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., 4 L. 146/06, per aver fatto parte dell'associazione criminosa denominata ndrangheta, in qualità di promotore ed in particolare quale capo della Locale di Genova (condannato con rito ordinario alla pena di anni 19 e mesi 6 di reclusione);

2) sentenza del Gip c/o tribunale di Reggio Calabria del 8.3.2012, definitiva il 28.2.2017 che ha condannato Belcastro Domenico in ordine al reato di cui agli artt. art. 416 bis commi 1, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte dell'associazione criminosa denominata ndrangheta, in qualità di "elemento di vertice" della Locale di Genova (condannato con rito ordinario alla pena di anni 8 di reclusione);

3) Sentenza della Corte di Appello di Genova del 10.12.2015 definitiva il.. 14.9.2017 (da qui in poi chiamata "sentenza 'La Svolta'" dal nome della indagine) che ha condannato numerosi soggetti in ordine, fra gli altri, al reato di cui all'art 416 bis commi 1,2,3,4 e 8 cp per aver fatto parte, con diversi ruoli della Locale di ndrangheta di Ventimiglia, fra gli

imputati vi era il capo locale Marcianò Giuseppe, condannato in primo e in secondo grado, sentenze poi annullate senza rinvio nel giudizio di legittimità per morte del reo .

Rilevano inoltre nel presente processo in cui emergono contatti fra gli imputati e affiliati di locali del basso Piemonte e della Locale di Lavagna:

- la sentenza Corte di Appello di Torino del 10.12.2013 (da qui in poi chiamata "sentenza 'Albachiara'" dal nome della indagine). definitiva il 3.3.2015 che ha condannato, fra gli altri, Pronesti Bruno Francesco e Maiolo Giuseppe in ordine al reato di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., in qualità il Pronesti di promotore e capo della Locale di ndrancheta del Basso Piemonte (locale di Alessandria) e il Maiolo in qualità di elemento di vertice della medesima locale (pena per entrambi anni 6 di reclusione) ed ha inoltre condannato Caridi Giuseppe in qualità di partecipe della Locale (pena anni 4 e mesi 8 di reclusione);
- la sentenza del Tribunale di Genova del 4.10.2016 definitiva il 21.2.2017 che ha assolto Nucera Paolo dal reato di cui all'art 416 bis cp in relazione alla partecipazione alla locale di Lavagna, con la formula "per non aver commesso il fatto".

2. Sintesi degli elementi di prova

Gli elementi di prova, comuni a tutti i processi – sia quelli nell'operazione "Crimine" che nei processi relativi alle locali in Liguria - e valutati dal giudice della sentenza impugnata, sono costituiti in sintesi:

- da intercettazioni ambientali, operate in luoghi di incontro fra esponenti dell'associazione criminosa, sia in Calabria che in Liguria; in Calabria, in particolare all'interno di un agrumeto sito in Rosarno, presso l'abitazione di Oppedisano Domenico e presso una lavanderia (Apegreen) di Siderno, gestita da Commisso Antonio, in Liguria all'interno di autovetture utilizzate dagli imputati e soprattutto presso l'esercizio commerciale " Il regno dell'Ortofrutta" di Gangemi Mimmo, sito in Piazza Giusti;
- da accertamenti di Pg con servizi di pedinamento e osservazione;
- da materiale relativo ad una precedente analoga indagine (denominata "Maglio") operata dalla procura di Genova negli anni novanta e chiusa con decreti di archiviazione: vengono nell'odierno procedimento valutate in particolare delle dichiarazioni rese da esponenti della ndrancheta calabra, relativi alla presenza di strutture locali della ndrancheta in Liguria.

In particolare il giudice di primo grado – come i giudici delle sentenze divenute definitive - analizza e valuta :

- 1) una conversazione intervenuta il 14.8.2009 in un agrumeto di proprietà di Oppedisano Domenico sito in Rosarno Calabro, fra Gangemi e Oppedisano. Oppedisano Domenico è risultato essere capocrimine della provincia ed esponente di vertice della Società di Rosarno, e condannato a dieci anni di reclusione. Come si vedrà meglio oltre, nella conversazione Gangemi chiede e riceve istruzioni su rituali di affiliazione e cariche di ndrancheta. Si fa riferimento al ruolo di preminenza di Gangemi in Liguria, alle decisioni lì prese da un gruppo ristretto di affiliati, alla presenza di

esponenti liguri a eventi rilevanti di ndrangheta in Calabria (matrimoni fra affiliati, riunione di Polsi, ove vengono conferite annualmente le massime cariche dell'associazione);

2) alcune conversazioni ambientali presso la lavanderia denominata "Apegreen" sita in Siderno Calabro, fra Commisso Giuseppe e Belcastro Domenico nella primavera del 2010, in cui si conversa dell'attività della locale di Genova e dei suoi affiliati e dell'appoggio della ndrangheta ai candidati alle elezioni regionali Liguri del 2010 Sasò Alessio, Praticò Aldo e Moio Fortunata.

Commisso Giuseppe è Mastro generale della Società di Siderno condannato a 13 anni con sentenza definitiva, nel processo Crimine rito ordinario .

3) numerose intercettazioni ambientali in particolare presso il negozio di Gangemi ma anche su autovetture su cui si trovano i diversi imputati, in occasione dei viaggi per recarsi ad incontri ritenuti dagli stessi giudice di merito essere riunioni di affiliati alla ndrangheta, conversazioni relative:

- alla decisione assunta in una riunione "di vertice" a Bordighera , avvenuta il 27.1.2010 di dare appoggio elettorale - nelle elezioni amministrative del 2010 - a candidati graditi alla ndrangheta ed indicati dalla "casa madre" calabrese: Saso Alessio a Imperia e Praticò Aldo a Genova ed ai problemi correlati ad una "trascuranza" operata da Belcastro Domenico, che decise invece di appoggiare altra candidata, Moio Fortunella, nipote di Moio Giuseppe (affiliato che avrebbe avuto carica di Mastro di schioppo, come emerge da conv, n 514 rit 373/2010 del 22.2.2010 all B52) e proposta dal padre Moio Vincenzo (contiguo all'associazione e probabilmente già affiliato alla locale di Ventimiglia da cui ebbe "distacco"- si veda conv n 12034. del 4.3.2010 fra Commisso e Belcastro e conv, n 1175 Rit. 106/2001 del 14.11.2001 fra Panetta R. e Rinaldis F. all. B53);

-a discussioni e valutazioni relativi a vicende del sodalizio: partecipazione a matrimoni e funerali, conferimenti di cariche alla riunione di Polsi, "mancanze" e trascuranze di affiliati;
- ai contatti effettivamente intrattenuti prima e subito dopo le elezioni fra i candidati e Gangemi (e fra diversi imputati, di questo e di altri procedimenti) - con promesse di procurare migliaia di voti, da parte di Gangemi e corrispondenti dichiarazioni di "lealtà" da parte dei candidati, ed effettivo interessamento diretto nella soluzione di problemi relativi a sanzioni e controlli amministrativi a carico di affiliati o loro congiunti.

4) i servizi di osservazione e monitoraggio, preceduti, accompagnati e seguiti da intercettazioni ambientali, relativi a riunioni di presunti o comprovati affiliati alla ndrangheta, avvenute a:

- Bosco Marengo il 27.12.2009 presso l'abitazione di Pronesti Bruno Francesco (capo bastone del locale di Alessandria), a cui parteciparono Gangemi, Condidorio, Nucera Lorenzo, Violi Domenico, Pronesti Bruno Francesco, Maiolo Alessandro;

- Bordighera loc. Giambranca il 17.1.2010 presso abitazione di Pepè Benito , cui parteciparono Gangemi, Garcea, Multari, Belcastro, Ciricosta, Pepè, Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Cotrona Antonio, Pronesti Bruno Francesco;

- Alessandria il 28.2.2010 presso l'abitazione di Caridi Giuseppe a cui parteciparono Caridi, Maiolo, Gangemi, Garcea, Barilaro Fortunato, Barilaro francesco, Ciricosta, Pepè Belcastro, Guzzetta Damiano oltre ad altre persone non identificate

- Lavagna il 16.3.2010 presso ristorante Ambra di Nucera Paolo a cui parteciparono Garcea Onofrio, Gangemi, Belcastro, Condidorio Francesco, i cugini Rodà Francesco e Antonio e Scordo Francesco;
- Bosco Marengo il 30.5.2010 nuovamente presso l'abitazione di Pronesti Bruno Francesco a cui, fra i genovesi, partecipano Gangemi, Condidorio, Nucera Lorenzo;

5) l'accertamento da parte della pg della partecipazione degli imputati a rituali ed eventi di ndrangheta quali il conferimento di cariche ("doti" e "fiori") in ambito locale, la partecipazione a riunione annuale al santuario della Madonna di Polsi ove si conferiscono le cariche più elevate di ndrangheta, la partecipazione, programmata e pianificata in termini di rappresentanza delle locali di appartenenza, a matrimoni e funerali di affiliati alla ndrangheta calabrese.

6) atti di precedenti indagini relative, anche, alla presenza e operatività di locali di ndrangheta in Liguria, a Genova, Ventimiglia, aventi come finalità, fra le altre, attività di agevolazione della latitanza di affiliati, con ruoli preminenti - quanto alla locale di Genova- di Gangemi e Rampino Antonio: in particolare attraverso informazioni assunte nel 2002 (in indagine Maglio) da appartenenti alla ndrangheta calabrese (dichiarazioni di Lauro Giacomo, Zagari Antonio, Barreca Filippo, Riggio Giovanni) e intercettazioni della stessa epoca in cui si conferma l'avvio di locale a Genova e la presenza di "responsabili per la Liguria".

3. La sentenza di primo grado

Il giudice di primo grado analizza gli elementi indicati evidenziando, in primo luogo, il principio secondo il quale poiché l'imputazione non è relativa alla partecipazione degli imputati all'associazione denominata ndrangheta esistente in Calabria (perché se così fosse la competenza per territorio sarebbe lì incardinata) ma " *all'esistenza di un realtà associativa operante in Liguria e radicata sul territorio, avente di per sé, al di là del nome, le caratteristiche proprie dell'associazione di stampo mafioso*", il giudizio deve valutare se gli imputati abbiano riprodotto sul territorio tutti gli elementi propri dell'associazione mafiosa, rilevante ex art. 416 bis cp.; fra questi, il perseguimento delle finalità proprie dell'associazione attraverso l'esternazione del "metodo mafioso" e la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà dei consociati;

A sostegno di questo principio, il giudice di primo grado compie un ampio *excursus* della giurisprudenza di legittimità che ha, a più riprese, sottolineato i medesimi principi evidenziando:

- la necessità, per la sussistenza del reato, che il sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza una capacità intimidatoria attuale (o meramente potenziale purchè percepita all'esterno), effettiva e obiettivamente riscontrabile che, pur indipendentemente dalla azione di atti intimidatori, sia capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati (Cass. Sez I n.16/2011 imp Baratto; Cass. Sez III 1612/2000 imp. Ferone, Cass sez V n. 45711/2003 in termini di capacità intimidatoria potenziale);

- la necessità che tale capacità intimidatoria- e il conseguente stato di assoggettamento ed omertà dei consociati- sia concretamente verificato nell'ipotesi di strutture autonome delocalizzate, che non possono, per il solo fatto di appartenere alla medesima consorteria criminale operante nel territorio di origine, mutuarne automaticamente la capacità intimidatoria (Cass. Sez V n. 19141/2006);
- la incompatibilità con tali principi del concetto, avanzato da alcune pronunce di merito, di "mafia silente", intesa come associazione criminale rilevante ex art. 416 bis cp benchè aliena dall'esternazione del "metodo mafioso".

Sottolinea inoltre , sotto diverso ed ulteriore profilo come, una volta accertata l'esistenza di associazione rilevante ex 416 bis cp, debba valutarsi con standard probatorio rigoroso la partecipazione del singolo al sodalizio, partecipazione che, secondo costante giurisprudenza implica non la mera adesione, attraverso affiliazione, all'associazione criminosa, ma la attuale partecipazione (evidenziata dalla lettera della norma) all'attività del sodalizio e quindi alla esternazione del metodo mafioso strumentale al conseguimento dei fini dell'associazione.

In questo senso rileva la differenza, fra "*l'essere ndranchetista*" situazione che ha carattere meramente nominale e formale e che non integra la fattispecie di cui all'art. 416 bis cp e il "*fare lo ndranchetista*", rendendosi responsabile del reato. Secondo il Giudice infatti: "*E' ndranchetista*" colui che ha formalmente aderito all'associazione attraverso i riti di affiliazione ma che non attua alcuna condotta di esternazione del metodo mafioso; "*fa lo ndranchetista*" l'affiliato che fornisce un contributo attivo all'associazione e alle finalità da essa perseguite attraverso la necessaria esternazione del metodo mafioso- con atti intimidatori o comunque avvalendosi del potenziale intimidatorio connesso all'esistenza dell'associazione- contributo che peraltro può essere integrato anche dalle mera "completa e duratura messa a disposizione" della propria persona in qualità di "uomo d'onore" per ogni attività del sodalizio criminoso.

A giudizio del primo giudice, il PM avrebbe costruito le imputazioni dando per scontata la presenza in Liguria di locali autonome di ndrancheta e avrebbe così incentrato l'accusa esclusivamente sull'affiliazione degli imputati alle organizzazioni: sottolinea però il giudice che pur potendosi, da molti elementi emersi dalle indagini, ritenere che gli imputati siano contigui, o anche affiliati alla ndrancheta calabrese, nulla risulta circa il loro agire, in Liguria, come ndranchetisti, cioè circa il loro attuare condotte, finalizzate agli scopi indicati dall'art. 416 bis cp, con utilizzo del metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza intimidatoria promanante dal vincolo.

Rifacendosi alla distinzione fra "essere" e "fare" lo ndranchetista il giudice sottolinea infatti che anche a voler ritenere che alcuni soggetti abbiano riprodotto in Liguria strutture organizzate connotate da terminologia, linguaggio, riti di affiliazione, modalità di rapporti interni, tipici della ndrancheta, l'assenza di esternazione del metodo mafioso, cioè di condotte ed azioni idonee - pur non costituenti reati fine- a far percepire ai consociati la potenziale pericolosità del sodalizio, esclude la sussistenza del reato.

Alla luce dei principi enunciati il giudice di primo grado esclude la sussistenza del reato. Analizzando gli elementi di prova - sopra sinteticamente riportati e di cui si dirà ampiamente oltre - egli infatti giunge alla conclusione :

OR

- che gli imputati, o la maggior parte di loro, appartengono alla ndrangheta, di cui condividono rituali, regole, caratteristiche di segretezza, modalità di rapporti anche gerarchici;

- che peraltro poichè il processo riguarda presunte locali liguri- cioè diverse ed autonome organizzazioni, su base territoriale, che sarebbero organizzate o composte dagli imputati- non risulta comprovata, in primo luogo l'esistenza, la consistenza, l'articolazione e soprattutto l'operatività delle strutture locali, secondo i criteri indicativi dell'art. 416 bis cp e cioè il perseguimento dei fini indicati dalla norma, attraverso l'attuazione ed esteriorizzazione del metodo mafioso; né risulta comprovata l'affiliazione degli imputati a tali strutture.

- che quindi, sulla base degli atti, può affermarsi, al più che gli imputati o taluni di essi "sono ndranghetisti" ma non risulta provato che essi agiscano come ndranghetisti ("facciano gli ndranghetisti"); ed infatti per quanto risulti pacificamente l'esistenza della ndrangheta in Liguria, certamente nel recente passato e probabilmente anche all'epoca dei fatti oggetto del processo, l'associazione- anzi, le diverse articolazioni dell'associazione- non risultano attive sul territorio, limitandosi gli associati, secondo il giudice di primo grado, a riprodurre rituali e riti, ad effettuare riunioni periodiche, a discutere e commentare fatti di ndrangheta riconducibili alla associazione operante in Calabria, a coltivare il senso di "paesantà" anche attraverso l'appoggio elettorale - non imposto ma suggerito- a candidati calabresi, in vista di favori post elettorali di carattere minuto e personale;

Esaminando analiticamente gli episodi e le vicende proposte dall'accusa, il giudice esclude quindi che gli imputati, pur probabilmente affiliati alla ndrangheta calabrese, abbiano formato, diretto o comunque abbiano partecipato alle "locali" descritte in imputazione (sottolineando al proposito anche lo scarso dato numerico degli imputati, in relazione al numero minimo di cinquanta persone necessario per la creazione di una locale) o comunque, se di locali effettivamente si tratta, abbiano manifestato all'esterno il "metodo mafioso" o infine, valutando le singole posizioni, abbiano compiuto atti che evidenziassero l'adesione e la partecipazione all'attività del sodalizio.

Per il giudice infatti,:

- alle riunioni a cui parteciparono gli imputati, unitamente al capo locale Gangemi e ad altri soggetti- riunioni che definisce egli stesso pacificamente "di ndrangheta"- non seguirono fatti illeciti del sodalizio;

- l'appoggio elettorale a candidati calabresi, segnalati da capi ndrangheta calabresi, non fu imposto da Gangemi, ma semplicemente consigliato, nell'ottica di agevolare dei "paesani" e senza alcun atto di "pressione" sugli elettori o di "punizione" per la disobbedienza degli affiliati (come dimostra la "scelta di minoranza" operata da esponenti del locale di XX miglia, verso la Moio);

- gli accordi sui riti e rituali, il riferimento al conferimento di cariche, le controversie relative ad asserite "trascuranze" quali la disobbedienza all'indicazione di voto o le mancate "ambasciate" su decisioni ritenute rilevanti, i "minuetti" verbali e di rapporti interpersonali basati sull'evidente rispetto di precise gerarchie di ndrangheta - che vedono ad esempio primeggiare a Genova la figura di Gangemi- sono prova

dell'appartenenza ad una ndrangheta che, in Liguria appare del tutto autoreferenziale, sostanzialmente folkloristica, affezionata a riti che rafforzano semplicemente il senso di "compaesanità" di emigrati calabresi nella nostra regione;

- le conversazioni intercettate in Calabria, che confermano i rapporti fra Gangemi e la ndrangheta calabrese (come l'intercettazione nell'agrumento di Rosarno) o che registrano riferimenti di esponenti di ndrangheta alla realtà ligure (come le intercettazioni nella lavanderia Apegreen) nulla provano in ordine alla effettiva esistenza delle locali liguri e soprattutto alla affiliazione ad esse degli odierni imputati;
- i riferimenti, in precedenti indagini alla esistenza di locali e di una "camera di controllo" ligure, se anche comprovassero l'esistenza , in allora, di locali liguri e la "mafiosita" di alcuni degli odierni imputati, non sarebbero rilevanti al fine dell'odierno giudizio, che attiene a condotte successive.

Il giudice di primo grado sottolinea inoltre che l'accertamento dell'appartenenza degli imputati all'associazione ndrangheta attiva in Calabria -appartenenza di cui da atto in più occasioni nella sentenza - non implica responsabilità in ordine ai reati oggi in giudizio, che riguardano cosa diversa dall'associazione radicata in Calabria: formulare giudizio di responsabilità in ordine a tale reato- e cioè alla partecipazione ai fatti giudicati in Calabria, anche (e non a caso) a carico di Gangemi e Belcastro- violerebbe peraltro l'art 521 comma 2 cpp trattandosi di fatto diverso .

In conseguenza di tali valutazioni , il Gip ha assolto tutti gli imputati per insussistenza del fatto.

4. La sentenza di Appello

Gli stessi principi e le stesse conclusioni sono fatti propri dal giudice di secondo grado, investito del giudizio a seguito di appelli formulati dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica

La Corte ha sostanzialmente aderito alla tesi del giudice di primo grado circa la necessità, per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cp , di manifestazione all'esterno – e non solo allo stato potenziale- del metodo mafioso, strumentale alla realizzazione dei fini illeciti indicati dalla norma.

A sostegno, ha richiamato il provvedimento datato 28.4.2015 con il quale il Primo Presidente delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nel respingere la richiesta (pervenuta dalla Seconda Sezione) di investire le Sezioni Unite, ha escluso l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale ritenendo consolidato ed univoco il principio secondo cui "*l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono a contatto con i suoi componenti*"

La sentenza di appello ha sottolineato come elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis cp siano da una parte la " forza intimidatrice" conseguente all'esistenza del vincolo associativo (che è caratteristica "interna" all'associazione) e dall'altra la condizione di

assoggettamento e omertà – esterna, effettiva e non meramente potenziale - conseguente alla manifestazione di tale forza intimidatrice. In altre parole, la condizione di assoggettamento e di omertà costituisce la conseguenza e la manifestazione della capacità intimidatrice dell'associazione mafiosa. E' quindi impossibile, per la Corte, l'esistenza di una associazione mafiosa che non si manifesti all'esterno .

Ha sottolineato inoltre come non possa considerarsi sufficiente, quale "esternazione del metodo mafioso" la capacità minatoria insita in quella che definisce "*aura sinistra*" del fenomeno ndrangheta, come se la consapevolezza dei consociati dell'esistenza del fenomeno, e dell'appartenenza di taluno all'associazione fosse sufficiente a creare quello stato di assoggettamento ed omertà tipico della fattispecie.

L'esternazione del metodo mafioso deve avvenire nel luogo ove si ritiene insediata un'autonoma consorteria criminale, pur se costituisca "gemmazione" della casa madre: in assenza di qualsivoglia manifestazione esterna della nuova associazione, la semplice dipendenza gerarchica dall'associazione principale costituisce, per gli affiliati alla diversa "unità territoriale", al più una ipotesi di concorso nell'associazione principale, (con quel che ne consegue quindi in termini di accertamento dell'elemento soggettivo e di competenza per territorio).

La Corte territoriale ha "saggiato " il materiale probatorio anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza c.d. Albachiara, secondo cui- in estrema sintesi- la forza intimidatrice di una organizzazione periferica - benchè non esternata - sarebbe insita nel fatto di essere "promanazione" dell'associazione centrale, di essere ad essa collegata, e di ricalcare il modello organizzativo.

Secondo la Corte, nulla di ciò emerge dal materiale acquisito. Osservano infatti i consiglieri che:

- è stato sequestrato materiale relativo a riti e rituali di ndrangheta ad un soggetto estraneo agli imputati, Zangrà Rocco, operante in locali di altra regione;
 - gli incontri e le frequentazioni fra gli imputati non comprovano nulla in ordine alla sussistenza del reato;
 - il materiale relativo a vecchi procedimenti, conclusi con provvedimenti di archiviazione nulla rileva in ordine all'odierno processo che attiene a fatti diversi;
 - nulla sappiamo delle caratteristiche organizzative delle "locali" liguri, di talchè non è possibile compararle- per verificare l'identità richiesta dalla sentenza "Albachiara" - con l'organizzazione della casa madre: è provato che gli imputati utilizzano gergo di ndrangheta ma non si sa quale riti utilizzino; non è noto neppure se le presunte "locali" liguri abbiano il numero minimo di affiliati necessario per la loro apertura;
 - nulla si sa dei rapporti fra la casa madre e i gruppi locali, onde valutare quel rapporto di gerarchia e collegamento da cui promanerebbe il potere intimidatorio;
 - la conversazioni ritenuta di maggior rilievo, fra Gangemi e Oppedisano nell'agrumeto di Rosarno (14.8.2009) non indica l'investitura, in quel momento del Gangemi per la formazione di una locale ligure: dal frammentario contenuto si evince che la locale sarebbe già esistente e non vi è prova che essa sia stata una "gemmazione" della casa madre.
- La sentenza ha quindi confermato la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto, formulata dal GIP.

5. La sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione, investita da ricorso del Procuratore Generale ha annullato la sentenza di secondo grado, per erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge.

Ha in primo luogo sottolineato come, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, le sentenze successive al provvedimento del Primo Presidente della Sezioni Unite della Corte di cassazione non si siano uniformemente conformate al principio espresso ma si siano, invece, divise in due orientamenti:

- da un lato vi sono pronunce che ritengono che, in caso di nuovi insediamenti di "cellule locali" in zone in precedenza ritenute immuni da fenomeni mafiosi e quindi meno permeabili al metodo mafioso, debba essere attualizzata, nuovamente ricostruita e dimostrata la concreta capacità di intimidazione del gruppo, che non può restare a livello di mera "potenzialità", ma che deve essere esteriorizzata;
- dall'altro lato, in diverse pronunce si dà per scontato che la giurisprudenza sia ormai orientata nel senso che, per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale reato di pericolo, "è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale, sia percepita all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso concreto esercizio di atti intimidatori";
- da ultimo vi sono pronunce che esprimono una sintesi fra i due orientamenti sottolineando che, nel caso di diramazione territoriale, fuori dalle zone "storiche", di associazione mafiosa quale la ndrangheta, per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cp è necessario che la nuova organizzazione sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti. Dette pronunce specificano però che la capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare da una diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dalla esteriorizzazione in loco di condotte integrati gli elementi previsti dall'articolo 416 bis comma 3 cp.

Fra i diversi orientamenti la Corte fa proprio quello secondo cui:

- non è necessaria l'esternazione attraverso atti di intimidazione, del c.d. metodo mafioso, né è necessaria la esistenza, in conseguenza del metodo, di condizione di assoggettamento e omertà: ciò tanto più nell'ipotesi di strutture "delocalizzate", che operano in realtà territoriali e ambientali meno permeabili - per motivi storici, sociologici, culturali- al metodo: richiama al proposito la sentenza Cass sez 2 n 15412/2015- Agresta, che ridefinisce la nozione di "mafia silente" "non già come associazione criminale all'ignara dal cosiddetto metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo

silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e attentati di tipo statistico), ma avvalendosi di con la forma di intimidazione-per certi aspetti ancora più temibile-che deriva dal non detto, dell'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere";

- il requisito dell'"avvalimento del metodo mafioso" è ravvisabile in presenza di una formazione territoriale in stretto collegamento con altre analoghe strutture, siano essi centralizzate o delocalizzate, nelle quali il metodo si sia già esteriorizzato: la replica extraregionali di moduli organizzativi criminali, autorizzati e funzionalmente collegati con un sodalizio matrice, impone di ritenere che all'omogeneità strutturale si affianchi sotto il profilo psicologico la condivisione strumentale del metodo e delle finalità di illecita penetrazione nella zona di insediamento: in altre parole, in caso di strutture delocalizzate la forza intimidatoria deriva dall'accertato collegamento della unità territoriale con l'associazione madre verificato attraverso l'esame delle caratteristiche dell'organizzazione, riproduttrici del fenomeno mafioso (segretezza del vincolo, rapporti di comparaggio fra gli associati, usi di precisi rituali per l'iniziazione dei soci, rispetto del vincolo gerarchico non solo all'interno dell'associazione territoriale ma rispetto agli ordini della casa madre):
- non è indispensabile, ai fini della integrazione della fattispecie ex art. 416 bis cp in ipotesi di strutture delocalizzate, l'accertamento della condizione di "assoggettamento" dei consociati: osserva la Corte che tale requisito non è riportato nell'ultimo comma dell'art. 416 bis cp (introdotto con la legge .n. 50/2010) che, nell'inserire la "ndrangheta" (al pari della camorra) nel novero delle mafie storiche, opera richiamo al requisito dell'avvalimento della forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo, ma non a quello del conseguente assoggettamento dei consociati Tale omissione secondo la Corte non è casuale o frutto di errore del legislatore ma è dovuta alla considerazione che, nel caso di c.,d mafie atipiche e strutture delocalizzate - e cioè in condizioni ambientali e sociologiche ben diverse rispetto alla mafia siciliana storica - l'esternazione del metodo mafioso non deve essere parametrato alla valutazione dell'impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale, tipico della mafia siciliana: in particolare la Corte sottolinea che *"la condizione di assoggettamento e di omertà costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa (storicamente ricorrente ma non causalmente obbligato) e la permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale della forza di intimidazione mafiosa è una variabile fortemente condizionata- in tempi recenti anche nelle stesse aree originarie del fenomeno- dai settori di interesse malavitoso, dal più o meno spiccato senso civico e dallo sviluppo di un adeguato senso della legalità che portano ad un inevitabile scollamento fra l'obiettiva espressione intimidatoria dell'associazione e la concreta penetrazione sociale sicchè il postulato di una necessaria incisione della realtà in termini macroscopici non appare rispondente ai parametri di concreta offensività della fattispecie;*²

² È illuminante al proposito quanto riferito da Zagari Antonio nell'interrogatorio del 26.11.2011 :

"E' ovvio che le modalità con cui si manifesta la organizzazione mafiosa nel Nord Italia sono diverse da quelle che si constatano in Calabria. Infatti in quest'ultima area geografica si può dire che l'intimidazione mafiosa "si respira nell'aria" ed è intrinseca nella cultura, anche di persone oneste e per bene. Per concretizzare in concetto faccio questo esempio: nel caso si sia notati nel corso di un accadimento criminoso in Calabria da parte di un pastore o un passante, è facile allontanarne l'attenzione con un semplice gesto, con la certezza che quasi sicuramente costui non avvertirà alcun

- è sufficiente per integrare la fattispecie che il gruppo criminale sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione e che la forza "promanante" dall'esistenza del vincolo, finalizzata agli obiettivi indicati dall'art. 416 bis cp sia percepita all'esterno e poiché fra le finalità dell'associazione vi possono essere anche attività lecite, ove connotate dalla strumentalità del metodo, l'esteriorizzazione del metodo in queste ipotesi non può essere valutata sulla base dell'accertamento di attività illecite, ma va indagata secondo differenziati parametri capaci di coglierne la pervasività sociale e la penetrazione di singoli contesti economici o amministrativi: in tal senso la forza di intimidazione trova adeguato riscontro probatorio nella capacità di intimidazione, quale concreta e deliberata attitudine ad esercitarla;
- sotto questo ultimo profilo, il concetto di "mafia silente" non va inteso come associazione criminale temporaneamente aliena dall'utilizzo del metodo mafioso, e temporaneamente inattiva, bensì *"come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti ma avvalendosi di quella forza di intimidazione che deriva dalla evocazione, in forza del vincolo, di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere"*.

Sottolinea la Corte che, non essendo necessaria la manifestazione del metodo mafioso attraverso reati fine o comunque in forme eclatanti, per valutare la sussistenza del reato *"occorre operare una disamina che, muovendo dalle pacifiche massime di esperienza circa le connotazioni e modalità operative della 'ndrangheta, ne operi una ragionata contestualizzazione che valorizzi il dato organizzativo e ne colga le proiezioni esterne senza perseguire una pregiudiziale prospettiva di ostentata visibilità delle modalità operative proprie del sodalizio e di generalizzato e macroscopico condizionamento ambientale"*.

Sulla base di questi principi, condividendo quello che definisce una pacifica affermazione giurisprudenziale, la Corte sottolinea che *"la prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 416 bis può essere desunta anche con metodo logico induttivo in base ai rilievi che clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso segretezza del vincolo, rapporti di comparaggio o comparatico fra gli addetti, uso di un rituale particolare per l'iniziazione dei nuovi soci o per l'approvazione di quelli che già ne facciano parte; rispetto assoluto del vincolo gerarchico, uso di un linguaggio criptico"*.

In estrema sintesi la Corte fornisce quindi i seguenti principi di diritto:

- l'art. 416 bis cp è reato di pericolo;
- nell'ipotesi di strutture delocalizzate di ndrangheta insistenti in territorio diverso da quello di origine - strutture che, attraverso l'esame degli indici rivelatori sopra indicati risultino in stretto collegamento con l'associazione madre- non è necessario, per la sussistenza del reato, il positivo accertamento di una visibile esternazione del metodo mafioso né di una conseguente condizione di assoggettamento;
- la forza intimidatoria della struttura locale deriva infatti dall'accertato collegamento con l'associazione madre, ove il metodo mafioso si è esteriorizzato;

organo di polizia. Cosa diversa accadrebbe evidentemente in altra zona della nazione, dove invece un cittadino insospettito da movimenti o persone strane, segnalerebbe con ogni probabilità la cosa ai CC o alla Polizia."

- sotto il profilo psicologico, il collegamento della struttura locale con l'associazione madre fa ritenere che, alla omogeneità di struttura si affianchi la condivisione strumentale del metodo e delle illecite finalità di penetrazione nella zona di insediamento;
- per verificare la sussistenza del reato in realtà delocalizzate in cui non siano stati commessi reati fine e non sia eclatante la esternazione del metodo mafioso, occorre avvalersi della prova logica: occorre in particolare basarsi sulle massime di esperienza e sui dati ormai pacificamente acquisiti e notori in ordine alla connotazione e alle modalità operative dell'associazione ndrangheta, e verificare se le strutture locali in esame riproducano il modello organizzativo e le finalità proprie dell'associazione proiettandole in qualche misura all'esterno.

Va osservato che i principi espressi dalla sentenza di rinvio – ai quali si deve attenere questa Corte e che nulla hanno innovato rispetto a precedente orientamento della S.C³ – sono stati condivisi e consolidati dalla giurisprudenza di legittimità successiva e recente.

Rileva a titolo di esempio la sentenza Cass, sez 5 n. 28772/2018 (imp. Demasi) che ha stabilito che *“il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico. (In motivazione la Corte - con riferimento all'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della "ndrangheta" radicato in Calabria - ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta" anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorterìa)”*.

Nel caso in giudizio, secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno dapprima evidenziato, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza di tutti gli indici rivelatori dell'esistenza di nuclei locali strutturati direttamente collegati alla ndrangheta calabrese –

³ Basti pensare alla sentenza sez. 5 n. 31666/2015 Bandiera (“Albachiara”) che recita, in massima che *“il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico”* e che in motivazione, con espressione efficace sottolinea che dato l'ormai notorio carattere delinquenziale e fama criminale della ndrangheta, che ha travalicato i confini locali e financo quelli nazionali- e che costituisce una sorta di “marchio di origine”, costituirebbe “un ossimoro” l'idea della esistenza di una ndrangheta che non operi con metodo mafioso, e ciò *“proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l'in se' della 'ndrangheta, mentre l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorterìa”*

“locali” la cui esistenza è stata accertata con più sentenze passate ingiudicate, di cui la Corte ritiene necessario che il giudice di rinvio tenga conto e renda conto - di cui ripetevano tutte le caratteristiche, ma ne hanno escluso la rilevanza penale sulla base di una valutazione definita “atomistica” e “parcellizzata” degli indizi e degli episodi che esprimevano tali caratteristiche e collegamenti.

La sentenza della Corte di Appello incorre quindi in “*plurime manifeste illogicità*” dove afferma che nei materiali acquisiti non si rinvengono elementi per stabilire che rapporti hanno i calabresi operanti in Liguria con la realtà circostante e laddove, pur riconoscendo l’esistenza di nuclei territoriali strutturati, direttamente collegati alla ndrangheta calabrese, di cui ripetevano regole, riti, rapporti gerarchici, ne ha negato la rilevanza penale, valutando gli elementi indizianti (dalla conversazione di Rosarno, alle riunioni segrete, alle delibere sugli appoggi elettorali, all’obbedienza ad indicazioni provenienti dalla Calabria, alla partecipazione di rappresentanti liguri alle vicende di maggior significato - come la riunione alla madonna di Polsi- della ndrangheta calabrese), come “*episodi irrilevanti, frutto di cultura della compaesanità e di un apprezzamento di tradizioni folkloristiche proprie della terra di origine.*”

Sottolinea inoltre la lacunosità della motivazione laddove ha ritenuto essere in sé irrilevante ogni valutazione di elementi indizianti circa la esistenza e la operatività in Liguria di locali di ndrangheta, fin dai primi anni duemila come emersi da precedente indagine: ed infatti la circostanza che quei fatti, all’epoca, non furono sufficienti a ritenere integrata la fattispecie, non esclude che gli stessi, valutati alla luce delle emergenze successive, acquistino diverso valore di riscontro.

La Corte sanziona quindi l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, nel non operare una valutazione globale e di sintesi degli elementi indizianti, tale da valorizzarne il significato rispetto al collegamento dei locali con la ndrangheta calabrese; spiega che tale errore è stato, di fondo, quello di ritenere che il metodo mafioso debba di necessità palesarsi attraverso azioni e comportamenti che ex se ne denotino la mafiosità in quanto espressivi di concreta intimidazione.

Sotto diverso profilo, la sentenza evidenzia come il giudice di merito abbia errato, nel ritenere “fatto nuovo” l’ipotesi che, esclusa l’esistenza di locali liguri, gli imputati, al pari di Gangemi e Belcastro, risultassero concorrenti nel reato di cui all’art 416 bis cp consumato in Calabria: si tratterebbe, al contrario, di un “fatto diverso”, per il quale il giudice di merito dovrebbe trasmettere gli atti al PM, anziché pronunciare sentenza di assoluzione.

Nell’ambito di questo ragionamento, già errato, i giudici di merito sono incorsi in ulteriore vizio, per assenza di motivazione - laddove hanno detto che comunque il fatto diverso “non è dimostrato”, senza spiegarne il motivo - e per manifesta contraddittorietà e illogicità poiché tale dichiarazione contrasta con le parti delle sentenze ove si fa riferimento alla certa esistenza a Genova di persone e strutture legate alla ndrangheta calabrese, ad incontri di carattere ndrangheta, a convegni destinati a discutere di questioni di ndrangheta e a conversazioni inequivocabilmente riferibili ad un contesto mafioso.

Sempre in ottica di eventuale valutazione di concorso nel reato di cui all’art. 416 bis cp commesso in Calabria, la S.C sottolinea che i giudici, esclusa la esistenza di locali liguri, avrebbero dovuto adeguatamente valutare gli elementi indizianti della partecipazione dei

singoli imputati al sodalizio, elementi che sono ravvisabili in quei comportamenti- anche non costituenti atti illeciti- che evidenziano l'adesione e la propria messa a disposizione dell'associazione anche solo per la disponibilità ad agire " come uomo d'onore" .

La sentenza invita quindi il giudice di rinvio a :

- valutare le evidenze probatorie secondo consolidate regole di inferenza logica;
- utilizzare quale parametro di valutazione della esternazione della capacità intimidatrice " *massime di esperienza consolidate e percorsi logico dimostrativi , che hanno trovato conferma in plurime sentenze passate in giudicato*": ciò tenendo presente che " *nei delitti associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, desumibile per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa dell'apporto fornito alla vita del sodalizio mafioso*;
- nell'ottica della valorizzazione delle sentenze passate in giudicato, valutare gli esiti definitivi dei processi nei confronti dei coimputati separatamente giudicati;
- conferire adeguato rilievo ai collegamenti , ritenuti provati ed evidenti già dai giudici di merito, fra il gruppo ligure e l'organizzazione calabrese, nell'ottica della ormai riconosciuta "unitarietà della ndrangheta";
- operare una valutazione del compendio probatorio che non sia atomistica, parcellizzata, e quindi svilente, ma che sia di sintesi, dando adeguato rilievo, nella valutazione logica complessiva, a vicende significative quali quelle relative all'appoggio elettorale fornito dal sodalizio a vari candidati – vicenda che costituisce in sé esternazione del metodo mafioso- alle riunioni pacificamente di ndrangheta , alle pregresse acquisizioni probatorie relative alla esistenza e operatività, in Liguria, di locali di ndrangheta, ai trascorsi giudiziari dei protagonisti, per fatti coevi al periodo in esame (da valutarsi nell'ottica associativa onde verificarne l'inerenza alle logiche criminali del gruppo);
- adeguarsi al principio secondo cui la proiezione esterna del sodalizio non implica necessariamente azioni eclatanti potendo l'esercizio del metodo mafioso esternarsi in forme più subdole e striscianti finalizzate al controllo delle attività economiche e all'inquinamento degli apparati pubblici.

6. La richiesta di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

Il difensore di Ciricosta Michele ha richiesto sollevarsi questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione:

- 1) alla compatibilità dei principi espressi nella sentenza di annullamento con rinvio rispetto a quanto stabilito nella decisione quadro 2008/841 GAI del 24.10.2008: ciò con riguardo alla valutazione della Suprema Corte circa la non necessità della esternazione del metodo mafioso e circa i criteri per riconoscere la condotta di partecipazione;
- 2) alla compatibilità della sanzione prevista dall'art. 416 bis cp con l'art. 3 della decisione quadro (che prevede pena di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l'intesa o comunque compresa fra 2 e 5 anni).

La richiesta non può essere accolta

Come noto la Decisione Quadro è finalizzata alla armonizzazione delle legislazioni interne per rendere più efficace la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale.

Delinea, all'art. 1 la definizione di "organizzazione criminale" come, in sintesi, un'associazione strutturata stabile nel tempo che agisce per commettere reati puniti con pena privativa della libertà personale, per ricavarne vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

All'art. 2 fornisce la definizione di "partecipazione", sotto due diversi aspetti:

- la partecipazione di chi intenzionalmente e consapevolmente partecipa in maniera attiva alle attività criminali dell'organizzazione, (art. 2 a)
- la partecipazione di chi conclude un'intesa per commettere le attività criminali tipiche dell'associazione, anche se tali attività non vengono poi attuate o se egli non vi partecipi attivamente (art. 2 b).

Nel preambolo al testo, viene puntualizzato che:

- gli Stati possono classificare altri gruppi di persone come organizzazioni criminali, per esempio gruppi con finalità diverse da quelle di ottenere un vantaggio finanziario o materiale (punto 4 del preambolo);
- la decisione quadro rispetta i principi della CEDU di cui agli artt. 6 (diritto alla libertà e sicurezza) e 49 (principio di legalità e proporzione) (Punto 8).

Secondo il difensore l'art. 416 bis cp, che, in linea con il punto 4 del preambolo, integra la definizione di cui all'art. 1, con la previsione di "mezzi" utilizzati dall'associazione, tipizzando una specifica modalità di esternazione della condotta, costituita dal metodo mafioso, deve essere interpretato alla luce dei principi enunciati al punto 8 del preambolo e cioè:

- 1) del principio di legalità e proporzione: verificando l'effettiva presenza dell'elemento ulteriore e tipizzante del "metodo mafioso" che giustifica la sanzione più grave;
- 2) del principio libertà e sicurezza, evitando interpretazioni di tipo soggettivistico che ricercano nell'associazione un particolare modo di "essere" più che di "operare"

Secondo il difensore, la sentenza di annullamento con rinvio contrasta con tali principi poiché

- non richiede il requisito di assoggettamento ed omertà (che non è previsto nell'ultimo comma dell'art. 416 bis co per camorra e ndrangheta) e non richiede la estrinsecazione del metodo mafioso in modo eclatante, né la ricerca dei suoi effetti in contesti sociali diversi dalla Calabria e meno permeabili;
- delinea un concetto di partecipazione che contrasta con la previsione di "partecipazione attiva" di cui all'art. 2 a).

La questione, sollevata dal medesimo difensore in termini più ristretti e con riguardo all'interpretazione del concetto di "partecipazione" ad associazione mafiosa è stata affrontata, e risolta in termini ampi, dalla sentenza di Cassazione emessa nel processo La Svolta.

In tale pronuncia la Suprema Corte:

- ha escluso la possibilità che le decisioni quadro siano provviste di efficacia diretta ed ha sottolineato come abbiano carattere vincolante per gli Stati "quanto al

risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai mezzi”;

- ne ha sottolineato il carattere vincolante nel senso dell’obbligo, per le autorità nazionali, di una “interpretazione conforme” del diritto nazionale escludendo però la possibilità di una interpretazione *contra legem* delle norme interne;
- ha sottolineato come un eventuale inconciliabile contrasto della Decisione Quadro con la normativa nazionale possa essere risolta solo attraverso la rimessione della questione di legittimità costituzionale, in relazione ai parametri di cui all’art 11 Cost..

Nel merito, ha escluso l’esistenza di un contrasto dell’art.416 bis cp con la Decisione Quadro .

Secondo al Suprema Corte infatti “ *L’art. 416 bis definisce in vero una fattispecie astratta che da un lato esula dalle prescrizioni della Decisione Quadro e, dall’altro, è pienamente in linea con quella fonte normativa dell’Unione Europea, tanto per quanto attiene alla descrizione delle condotte punibili che in ordine al relativo trattamento sanzionatorio.*

Sotto il primo profilo, la fattispecie in esame contiene infatti elementi specializzanti rispetto all’associazione per delinquere ordinaria - quali l’avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, ovvero la finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali - che devono ritenersi autorizzati dal paragrafo (4) del Preambolo della Decisione Quadro..

D’altro canto, la condotta partecipativa descritta nell’art. 416 bis cod. pen. (come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670) appare del tutto conforme dal punto di vista strutturale ad entrambe le tipologie descritte all’art. 2 della Decisione Quadro”

Tali valutazioni sono pienamente condivisibili e non vi è contrasto con quanto espresso dalla sentenza di annullamento con rinvio: come si è visto la pronuncia da una parte valorizza comunque la necessità di esteriorizzazione dell’associazione – attraverso il perseguimento di fini tipici del sodalizio - e dell’avvalimento del metodo mafioso, fornendone interpretazione aderente alle realtà delle strutture delocalizzate che operano in contesti meno permeabili al metodo, ma in stretto collegamento con la ndrangheta calabrese, di cui esportano e utilizzano l’alone di “potenza” e “capacità intimidatoria”; dall’altra delinea precisi criteri di valutazione della partecipazione - che non riposa solo in un “atteggiamento dell’animo” come sostiene il difensore - in linea con la sentenza Mannino e con l’art. 2 della Decisione Quadro: norma che prevede due diverse modalità di partecipazione, benchè solo una (la partecipazione attiva) venga presa in considerazione dal difensore, il quale, con interpretazione sostanzialmente abrogante, considera la seconda irrilevante ed inapplicabile ritenendola “*frutto di uno sciagurato e criticato tentativo di compromesso fra diritto continentale e “conspiracy” di common law”*”.

7. L’oggetto dell’odierno giudizio

Va da subito sottolineata la presenza in questo giudizio, di fatti che non sono controversi.

E' giudizialmente accertata, con le sentenze citate, la esistenza di una locale a Genova capeggiata da Gangemi Domenico e di una locale a Ventimiglia capeggiata da Marciano Giuseppe

Il fatto trova riscontro negli atti del presente giudizio (in parte patrimonio probatorio comune alle sentenze passate in giudicato) e non è posto in dubbio neppure dalle difese.

E' poi pacifica, per i giudici di entrambi i gradi di giudizio la qualità di ndranghetisti degli odierni imputati: sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno però escluso una loro attività, in quella veste, sul territorio ligure.

Compito di questa Corte di rinvio- è quindi quello di

- dare conto dei riscontri ex art. 238 bis cp alle sentenze citate, in ordine alla esistenza di locali a Genova e Ventimiglia e valutare l'esistenza di una locale in Sarzana, il tutto adottando i criteri imposti dalla sentenza di rinvio in ordine alla necessità di valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi emersi nel presente procedimento e all'adozione di regole di esperienza e inferenza logica;
- verificare la partecipazione degli odierni imputati alle locali di Genova, Ventimiglia o Sarzana;
- verificare la rispondenza delle locali ai criteri previsti dall'art. 416 bis cp in tema di esternazione del metodo mafioso alla luce dei principi interpretativi, sopra ampiamente descritti, imposti dalla sentenza di rinvio.

Ciò premesso, si osserva fin d'ora che, alla luce degli elementi in atti, da rivalutare complessivamente alla luce dei principi espressi dalla sentenza di rinvio emerge la prova :

- della esistenza, in Liguria di una locale di ndrangheta a Genova e di una locale di ndrangheta a Ventimiglia;
- dell'affiliazione a tali locali di ndrangheta degli odierni imputati ad esclusione di Romeo Antonio
- del collegamento di tali locali con l'associazione madre operante in Calabria;
- del fatto che le locali sono attive, attraverso contatti e coordinamento con locali del Piemonte, partecipazione degli esponenti di maggior spicco ad eventi rilevanti inerenti la organizzazione, direzione e attività sia della ndrangheta calabrese che della vita delle locali stesse
- del fatto che le due locali citate proiettino all'esterno la loro esistenza ed attività, operando per inserirsi nei gangli dell'amministrazione attraverso il condizionamento del voto elettorale in competizioni locali e attraverso la consumazione da parte di associati (con particolare riguardo alla locale di Ventimiglia), di reati tipici dell'associazione.

8. La unitarietà della ndrangheta

La sentenza di primo grado riporta - in termini peraltro critici- l'assunto dell'accusa circa la unitarietà del fenomeno ndrangheta e la struttura piramidale della organizzazione, che descrive ampiamente, quale è riportato nei provvedimenti cautelari emessi nel procedimento "Crimine".

Ritiene però che nel materiale istruttorio a disposizione non si ravvisino elementi sufficienti a comprovare tale tesi.

Va osservato peraltro che, sulla base di numerosi pronunce, diventate definitive in epoca successiva alla sentenza, la unitarietà dell'associazione, con diramazioni extra territoriali ed extranazionali, è stata definitivamente accertata : è stato stabilito nelle sentenze relative al processo c.d. "Infinito" relativo alla ndrangheta in Lombardia (concluso con sent. Cass del 6.6.2014 e Cass del 30.4.2015), nei processi c.d. Minotauro e Albachiarà, entrambi definitivi, relativi alla ndrangheta in Piemonte , nei processi (abbreviato ed ordinario) c.d. "Crimine", a carico , fra l'altro di due coimputati degli odierni giudicabili, Gangemi Domenico e Belcastro Domenico.

E' quindi un fatto acquisito in quanto ormai notorio ed è fatto proprio anche dalla sentenza di annullamento con rinvio la quale, nell'indicare i criteri di valutazione ed i principi che devono condurre l'odierno giudizio, riconosce esplicitamente l'unitarietà del fenomeno ("la natura unitaria della ndrangheta, postulato riconosciuto nell'ambito del processo "Crimine" discende dall'accertata esistenza di un organismo di vertice (Crimine o Provincia) che, quantunque non destinato ad intervenire nelle attività gestite autonomamente dai singoli locali, svolge un ruolo pregnante sul piano organizzativo, garantendo l'omogeneità delle regole di fondo dell'organizzazione non solo in Calabria ma anche fuori della regione e, in particolare, il mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi locali e delle aperture di altri locali, il nulla osta per il conferimento di cariche, la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da soggetti intranei alla ndrangheta").

Le diverse pronunce , sulla base di imponente materiale probatorio costituito da testimonianze di collaboratori, documentazione, intercettazioni, servizi di osservazione hanno delineato struttura, articolazione e cariche dell'associazione, fermo restando che il carattere di segretezza tipico del sodalizio, non esclude la presenza di ulteriori "livelli" conosciuti solo agli elementi di vertice⁴ .

In estrema sintesi, le pronunce ricostruiscono la ndrangheta quale struttura articolata e complessa, con organizzazione sia a livello "orizzontale" (territoriale) che "verticale" . In essa l'organizzazione e le gerarchie delle strutture territoriali- pur dotate di certo grado di autonomia per gli affari "locali" - riproducono gerarchie e cariche di quella centrale, a cui restano collegate e subordinate.

L'organizzazione dell'associazione, articolata in ndrine,⁵ locali⁶ e capeggiata al vertice da una Provincie e Crimine⁷ (sovraordinato a tutti è il l CRIMINE di San Luca di Polsi,

⁴ Come emerge dalla sentenza "Crimine" (Trib. Locri) che riporta le dichiarazioni di un collaboratore, Belnome Antonio, il quale riferisce di possibili cariche sovraordinate a quelle note e collegate alla massoneria

⁵ formate da membri di un nucleo familiare legati fra loro da vincoli di sangue

⁶ formate dall'unione di più ndrine, capeggiate da un "capo bastone" e con possibile ulteriore articolazione in società maggiore e società minore

⁷ organo di coordinamento e di riferimento per tutte le locali attive e diretta da un "capo crimine , che è la massima carica di ndrangheta, divisa, in Calabria in tre mandamenti: Ionica (Locride) . Tirrenica (Piana di Gioia Tauro) e Centro (Reggio Calabria) : dal Crimine dipendono per taluni aspetti le diverse articolazioni territoriali della Ndrangheta, siano esse situate in Calabria, nel Nord Italia o anche all'estero

denominato anche "Mamma santa"), le diverse cariche e la rilevanza della riunione che si teneva annualmente a San Luca di Polsi (riunione spesso citata negli atti) ove venivano conferite le massime cariche di ndrangheta, costituiscono ormai fatti notori e sono ampiamente descritti nella sentenza impugnata e in tutte le sentenze passate in giudicato, alle quali, quindi, si fa qui rinvio.

9. L'accertamento della presenza in Liguria di locali di ndrangheta nelle precedenti indagini denominate "Maglio" e "Maglio 2".

Il giudice di primo grado dà conto dell'esistenza, nei primi anni del 2000, di una precedente indagine, denominata "Maglio", che portò ad ipotizzare la presenza ed operatività, in Liguria, di locali di ndrangheta, in particolare a Genova e a Ventimiglia, i cui componenti, vista anche la prossimità al confine con la Francia, erano attivi nell'aiuto a latitanti della ndrangheta calabrese.

Gli elementi indizianti erano costituiti da dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Lauro Giacomo, Zagari Antonio, Barreca Filippo) i quali avevano descritto la nascita di tali locali (comandate da un "capo locale" e un "capo società"), a partire dagli anni cinquanta a seguito della massiccia immigrazione di calabresi nella nostra regione ed anche dell'invio in Liguria, in soggiorno obbligato, di esponenti della ndrangheta calabrese (Lauro cita l'esempio del "capo mafia Macri Antonio").

I locali del nord, (secondo Zagari Antonino) erano alieni da manifestazioni di "maffiosità" clamorose attraverso l'attuazione di reati fine ed il loro mantenere un "profilo basso"- allo scopo di mimetizzarsi nel vivere sociale e non destare sospetti nelle forze dell'ordine - risultava particolarmente utile per la gestione, da parte della ndrangheta calabrese, di latitanti da far rifugiare nel nostro territorio: secondo Barreca, trovarono rifugio in Liguria i latitanti Freda Franco- che trovò aiuto per l'espatrio in Francia - e Martino Paolo, arrestato a Chiavari

Tutte le dichiarazioni convergevano nell'indicare il reggente della Locale di Genova nella figura di Rampino Antonio. Lo stesso Rampino viene citato in diverse conversazioni, sia dell'epoca della prima indagine che nella indagine "Maglio 3" ed anche nella conversazione citata fra Oppedisano e Gangemi, avvenuta il 14.8.2009 nell'agrumeto di Rosarno.

Il primo giudice riporta, poi una conversazione, intercettata nel corso della prima indagine "Maglio" e intercorsa fra lo stesso Rampino e altro soggetto, Panetta Rocco, nel corso della quale Rampino rivendica l'autonomia della ndrangheta ligure, pur nei collegamenti con la Calabria ("*La ndranghita viene da laggiù, la massa viene da laggiù, allora non possiamo dire: a Genova s'è impiantata, l'impiantammo noialtri (...) perché noi comandiamo, siamo a Genova, comandiamo noi*")

Lo stesso Oppedisano, in una conversazione intercettata il 18.10.2008 intercorsa con tale Gattuso Nicola, con il quale discute di cariche di ndrangheta, fa espresso riferimento all'esistenza di locali in Liguria dicendo "*Noi non gli abbiamo domandato a quelli, ai RESPONSABILI della LIGURIA, che ritengono che loro sono i RESPONSABILI a livello, tramite me, della LIGURIA, e non sanno niente di questi discorsi qua. A Ciccio BONARRIGO che voglio dirgli io, Ciccio BONARRIGO vattene dove ..inc.. che per avere le*

CARICHE .. (progressivo 3555 delle ore 16.14 [RIT 1205/07 DDA - allegato 339 volume 2 Proc. Pen. 1389/08 Informativa Melito P.S.]”

Le locali di Genova vengono ulteriormente citate da Oppedisano in una conversazione di un paio di mesi dopo (il 17.12.2008, allorquando il capo crimine parlando con Primerano Giuseppe , dopo aver fatto riferimento ai tre mandamenti di ndrangheta in Calabria, racconta di aver ricevuto la visita di persone provenienti da Genova che avrebbero richiesto “delle cariche “(*adesso hanno le cariche per fatti loro lì a Genova e Provincia ... quelli hanno le cariche e una carica la vogliono anche loro per la ...*”).

La storica (oltre che la sua attuale) presenza della ndrangheta in Liguria è del resto dato acquisito anche per tutte le pronunce divenute definitive, nel processo “Crimine” e nelle altre pronunce relative alle locali risultate operative nel Nord Italia.

Peraltro la prima indagine non consentì di acquisire elementi sufficienti per il giudizio e fu archiviata: dall’archiviazione il giudice argomenta la completa irrilevanza, in relazione ai fatti odierni, delle acquisizioni indiziarie relative agli anni della precedente indagine.

La valutazione non è condivisibile: è evidente infatti che un quadro indiziaro che in un dato momento appare insufficiente, può trovare ulteriori e determinanti riscontri in elementi acquisiti in epoca successiva - quali quelli presenti nel presente giudizio - che consentono da un lato di attuare una lettura più corretta ed approfondita di quanto in allora emerso e dall’altro di apprezzare il collegamento e la continuità fra i dati e le vicende accertate.

Sotto altro profilo, il giudice svaluta le acquisizioni precedenti, perché relative a periodo non oggetto della imputazione.

Ritiene che anche se si considerasse provata una passata “militanza” degli imputati nell’associazione criminosa, ciò nulla significherebbe in relazione alla loro situazione attuale.

Neppure questa valutazione può essere condivisa: oltre a quanto si dirà in merito alle prove circa la attuale partecipazione degli imputati al sodalizio, va qui evidenziato come la ndrangheta non è associazione criminale da cui, una volta entrati ci si possa allontanare a piacimento.

E’ dato pacificamente acquisito che dalla ndrangheta non si esce: può aversi un temporaneo distacco autorizzato dalla locale, oppure a seguito di una sanzione,⁸ ,

⁸ In una conversazione all’interno di lavanderia Apegreen, Belcastro commenta con Commisso Giuseppe il comportamento scorretto di un affiliato, tale Peppe Macri che si sarebbe allontanato dal locale di Genova senza chiedere l’autorizzazione al distacco (“*se n’è andato da Genova e non si è distaccato! E’ grave!*”) (conv. 4827 d RIT 951/09 del 5.10.2009). Della complessa procedura di “distacco” parla anche il collaboratore di giustizia Marcenò Calogero (all. A15), in questi termini: «*Nell’ambito degli affiliati, esiste la figura del “distaccato”. Il “distaccato” è l’affiliato che per motivazioni varie, quali problemi di salute o di famiglia o di trasferimento territoriale, dovuto anche all’applicazione di misure di prevenzione, richiede al “locale” di essere tenuto in “distacco” per il tempo necessario. Il “mastro di giornata”, informato al riguardo, riferisce al “capo società” e al “capo locale” che danno o meno il loro consenso a seconda della validità dei motivi esposti. Se colui il quale richiede il “distacco”, ha la “dote” di “santista” o superiore, deve essere, comunque, informato il “responsabile del controllo locali”, che ne dà comunicazione ai vari “capi locali”, il “distaccato” perde l’eventuale carica all’interno del “locale”, ma non la “dote”. Non viene comunque impiegato nelle attività del “locale”, né reso edotto sulle stesse. Nel periodo del “distacco”, se questo è motivato da ragioni di salute o da serie situazioni familiari, il “distaccato” continua a ricevere lo stipendio mensile. Esiste un ulteriore e diverso “distacco”, che riguarda chi abbia deciso volontariamente di uscire dall’organizzazione. La procedura per il “nulla osta” del “locale” di appartenenza è la medesima. Per gli affiliati di “dote” da “santista” in ~~sa~~, però, inseriti quindi ad un livello più elevato nell’organizzazione, il “distacco”, può sempre essere annullato, in qualsiasi momento, per le esigenze dell’organizzazione ».*

Non vi è traccia negli atti, - ed in particolare in nessuna intercettazione o dichiarazione di collaboratori- - di siffatti provvedimenti eccezionali nei confronti degli odierni imputati. E la loro partecipazione alle riunioni pacificamente definite (anche dal giudice di primo grado) "di ndranghetisti" e per "questioni di ndrangheta" implica la permanenza del vincolo del giuramento.

10. La presenza attuale di locali di ndrangheta in Liguria

Come già detto, la attuale presenza - ed operatività- di locali di ndrangheta in Liguria è stata accertata da più sentenze passate in giudicato: si tratta delle due sentenze emesse nel processo cd. "Crimine" - a carico di Gangemi e Belcastro. in relazione alla locale di Genova, e della sentenza emessa nel processo La Svolta, in relazione alla locale di Ventimiglia.

11. La locale di Ventimiglia

I fatti accertati definitivamente con la sentenza La Svolta, relativa alla esistenza di una locale di Ventimiglia trovano ampio riscontro negli atti del presente processo.

Sono infatti numerosissime le conversazioni in cui si fa riferimento, in contesto chiaramente "associativo" ad affiliati nella zona del ponente indicati come "gli uomini di Ventimiglia".

Fra queste, a mero titolo di esempio si ricordano :

- conv. N. 8079 DEL 24.1.2010 Rit 2485/09 nella quale Gangemi, discutendo con Condidorio della partecipazione - a lui non comunicata e da lui non autorizzata- di affiliati al funerale di Anasatsio Pietro, chiede esplicitamente chi abbia avvisato "quelli di Ventimiglia";
- conv del 1.4.2010 nella quale Condidorio raccomanda a Gangemi di garantire al candidato Saso che l'appoggio elettorale che gli verrà fornito, sarà ad ampio raggio, in corrispondenza della estensione del fenomeno ndrangheta fino al confine con la Francia (Condidorio consiglia a Gangemi di dire a Saso:: *"tu lo sai che noi siamo un oasi siamo anche fino a Ventimiglia. ...inc... Tu lo sai che da qua a Ventimiglia noi... Sono tutti cristiani nostri!"* ;

Ne parla anche il collaboratore Zagari Antonio *"... e' assolutamente impossibile per gli affiliati sciogliere il giuramento e il vincolo associativo; vincolo che può essere sciolto solamente con la morte dell'affiliato, con il tradimento, o per decisione dei capi, nel caso l'affiliato non sia più ritenuto degno e meritevole di essere considerato uomo "d'onore". Tengo a precisare che l'ipotesi che un espulso dalla 'ndrangheta continui a rimanere in vita è ipotesi assai remota. In ogni caso, anche se l'organizzazione dovesse decidere di non uccidere un ex affiliato, a questi verrebbe tolto il saluto e nessun uomo d'onore potrebbe più frequentarlo.*

Nel gergo della 'ndrangheta l'affiliato espulso dall'organizzazione viene definito "spogliato", cioè privato della "veste" o "camicia" che simbolicamente e in senso metaforico viene consegnata al momento dell'affiliazione.

Tuttavia esistono casi, anche se rarissimi, in cui un appartenente alla 'ndrangheta può ritirarsi a vita privata, ma anche quando è concesso ritirarsi in "buon ordine" (questo è il termine usato nella 'ndrangheta) la persona che si ritira ha sempre e comunque l'obbligo di mettersi a disposizione dell'organizzazione, se richiesto, in qualsiasi momento e per tutta la vita.

In ogni caso è praticamente impossibile che venga concesso di ritirarsi in buon ordine a persone giovani, infatti, tale possibilità è prevista, quasi esclusivamente, per le persone molto anziane, per i malati o per chi ha gravissimi motivi di famiglia che rendono incompatibile la permanenza nell'organizzazione". (pag.447 all. A1 al Fermo - Proc. Pen. 1389/08/21 RGNR DDA Reggio Calabria).

- conv. 11727 e ss del 7/2/2010 rit. 2485/2009 fra Bruzzaniti e Gangemi relativa al dissidio fra la locale di Genova e quello di Ventimiglia sull'appoggio elettorale a Praticò o a Moio, in cui Bruzzaniti parla degli "uomini di Ventimiglia".

Alcune riunioni di ndrangheta (e come tali considerate dallo stesso giudice che ha pronunciato assoluzione) sia all'epoca della odierna indagine che in passato, si sono svolte sul territorio del ponente ligure in immobili messi a disposizione da affiliati lì residenti o dimoranti : ci si riferisce alla riunione avvenuta in località Giambranca, in immobile di proprietà di Pepè Benito il 17.1.2010 (con la partecipazione dei capi locale Pronesti e Gangemi e di soggetti residenti e operanti- anche per attività illecite- nel ponente ligure) e alla riunione del 2002 presso la carrozzeria "Regina" di Vallecrosia, di proprietà dello spesso Pepè Benito ove furono conferiti " fiori " a Brancatisano Pietro.

Nella vicenda relativa all'appoggio elettorale a candidati calabresi, è apparsa evidente l'esistenza di due strutture separate che si rapportano (di volta in volta in coordinamento o in contrapposizione) attraverso i loro vertici: Gangemi per Genova e Marcianò per Ventimiglia.

12. La locale di Genova

12.1 La conversazione nell'agrumeto di Rosarno del 14.8.2009

Per quanto riguarda la locale di Genova, fondamentale per le decisioni nel processo Crimine, fu la conversazione intercettata il 14.8.2009 fra Gangemi e Oppedisano all'interno di un agrumeto sito in Rosarno, di proprietà di Oppedisano.

La sentenza di primo grado ne riporta ampi stralci (da pag 33 a pag. 43 della sentenza) e ne dà interpretazione corretta nei contenuti, traendone però conclusioni che non appaiono condivisibili.

Gangemi, giunto presso l'agrumeto in compagnia del nipote Morello, conversa con il capo Crimine:

- chiedendo istruzioni sulle formule di affiliazione e confrontando quelle utilizzate in Calabria (che si appunta per iscritto) con quelle impiegate in Liguria: si fa riferimento alla "cruciata", al disegno simbolico di "una stella sulla spalla" per consacrare il Santista o il Vangelo, alle formule e ai segni di riconoscimento per attribuire e manifestare le cariche di "Padrino"("*un bacio in fronte*") e di "Quartino", (un segno sulla spalla) alla formula del giuramento ("*giuro che se non manterrò questo giuramento sarò ucciso nella maniera più atroce*") alla "copiata" (formula da pronunciarsi per riconoscersi fra affiliati, e costituita dalla esposizione di tre o cinque nominativi - a seconda che l'affiliato riceva una carica minore o maggiore- di soggetti con cariche che vengono "attribuiti" come segno di riconoscimento al momento dell'affiliazione). Si evidenzia l'importanza e il valore intrinseco del conferimento delle maggiori cariche , che Oppedisano dice di "*aver giurato e spergiurato di dare solo ad uomini di onore*", cariche conferite anche da Gangemi ("*il segno di riconoscimento del Padrino io gli ho dato sempre questo così*");

- commentando fatti relativi ad affiliati liguri: Gangemi riferisce di un soggetto che pur essendo un "picciotto" sarebbe stato portato "dalle stalle alle stelle" e si atteggierebbe come avesse ricevuto la carica di "Mamma Santissima"; riferisce di "essersi preso in disparte gli anziani" e averli invitati, a considerare il picciotto, ormai affiliato, come parte della "famiglia" e di "tenerlo presente" salvo che in decisioni di ndrangheta più rilevanti, da prendersi in gruppo più ristretto ("e io gli ho detto: "questo lo ha portato alle stelle...(inc)...che personalmente, diciamo che...(inc)...perché onestamente non è che...non è una cattiva persona, ma non è una persona...però, ormai che si trova e io gli dicevo compare Mico, noi teniamolo presente più o meno in tutto, la cosa più stretta di 'ndrangheta, la discutiamo poi con le persone che ci pare a noi...quando c'è una cosa un po' più stretta, ma in linea generale, teniamolo presente che lui sa che queste cose...(inc)...(rumori di fondo)...dunque...vedete che noi...(inc)... l'abbiamo aggiornata!

- ribadendo, il rapporto di carattere gerarchico esistente fra la ndrangheta calabrese e quella ligure: nella conversazione si parla in gran parte di rapporti fra "calabresi" (trasferiti in Liguria o rimasti in Calabria) e fra "Calabria" e "Liguria". Che si parli di ndrangheta lo si inferisce, oltre che dal contesto complessivo della conversazione anche dall'esplicito riferimento di Gangemi al "Locale nostro". L'unitarietà della ndrangheta è evidenziata dal riferimento di Gangemi alla "esportazione" in Liguria dei metodi e organizzazione della casa madre ("quello che c'era qui lo abbiamo portato lì") e al rapporto di "massima collaborazione" con la Calabria (OPPEDISANO Domenico: e le cose...vedete...quello che...(inc)...le cose di qua vanno per là, ma no di là vengono per qua...(inc)...è questo. Infatti guardate, no-GANGEMI Domenico: ma io sono sempre del parere, per dire, principalmente io, vi dico la verità...noi con la Calabria abbiamo tutta la massima collaborazione, tutto il massimo rispetto, siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è ndranghetista...noi siamo calabresi (ride) (...)"Quindi noi non è che abbiamo...però il ragionamento noi che abbiamo fatto su fatti...(inc)...sapete qual è? Di qua...(inc)...pure nella Liguria è pieno di...(inc)...(rumori di fondo) se stai quarant'anni là...se..cresci (inc)...può capitare che...(inc)...di qua sotto, sembra che noi là siamo (inc)...! Ragioniamo con una certa...noi saremmo d'accordo...(inc)... con la Calabria...noi siamo in Liguria e non sta bene, pare una cosa...(inc)...però logicamente noi... là come Liguria non è che possiamo stare, diciamo... per quanto riguarda...(inc)...dobbiamo essere avvisati come...(inc)... speciali sul Locale nostro ...noi... noi siamo in collaborazione con la Calabria... noi se gli dobbiamo dare qualcuno dalla Calabria...(inc)...noi con la Calabria e io personalmente ci riteniamo...tutti una cosa...tutti Calabresi). Il rapporto gerarchico e l'interesse della "casa madre" alle vicende dei Locali in Liguria è confermato esplicitamente da Oppedisano con le parole "compare quello che amministrano lì, lo amministrano per la nostra terra...non è che li amministrano loro..li amministrano sempre noi calabresi".

La presenza di più locali in Liguria, in collegamento con la casa madre calabrese viene poi indicata espressamente da Gangemi allorché dice: "Di là pure nella Liguria è pieno (inc) 40 anni là (omissis) Come noi capire che là devi stare con la Calabria. Dobbiamo... una cosa che amministra bene fare una cosa mista (...)

dobbiamo essere avvisati come una cosa speciale. Ci sono locali grossi⁹... Noi siamo in collaborazione con la Calabria"¹⁰. La sua posizione di capo locale- accertata in via definitiva- è confermata, fra i moltissimi altri riferimenti espliciti, dalla frase con cui Gangemi, commentando la reazione di Oppedisano ad un "trascuranza" di un affiliato conferma che, nel suo locale avrebbe reagito-censurando l'indisciplinato, nello stesso modo " ("Compare, non capiscono niente, perché nel mio locale se portavano a qualcuno di questi...Io non è, per l'amor di Dio, mi sento uguale a voi altri.. ma la mettevamo come volevamo. Gli dicevo "qua la ndrangheta... e non fai neanche l'uomo tu");

- commentando lo "sgarro" operato da un affiliato (indicato come "Gattuso" e definito con spregio un "mezzo cammorrista") che, venendo meno ai suoi obblighi "da vero uomo" avrebbe sporto una denuncia alle forze dell'ordine, andando quindi contro un "capo società" e venendo così estromesso da un Locale ("Gangemi: un vero uomo non può denunciare ... queste infamità chi le fa....(...) bisogna vedere se lo accetta il Capo Società" Oppedisano: "per me non è un uomo---allora noi...io non gli posso dare torto...sono venuti questi qua, quattro , cinque del Locale e sono contrari.... Lo hanno messo da parte")

- pianificando la partecipazione di esponenti del locale ligure ad un imminente matrimonio, previsto per il 19 agosto (Oppedisano:"In definitiva la situazione è il giorno 19") che Oppedisano in successiva conversazione definirà "un matrimonio di potere": si tratta verosimilmente del matrimonio fra Elisa Pelle e Giuseppe Barbaro, avvenuto il 19 agosto 2009 nel corso del quale fu definita l'assegnazione di cariche di ndrangheta poi ratificate alla successiva Riunione di Polsi: fra queste l'investitura dello stesso Oppedisano alla carica di capocrimine. Il legame fra i locali del nord e la ndrangheta calabrese è evidenziato dalla necessità che vi partecipino esponenti di spicco (almeno uno per locale con "anzianità adeguata") delle locali del Nord, i quali, a giudizio di Gangemi dovrebbero ricevere "l'ambasciata" con congruo anticipo. (GANGEMI Domenico: *si si...in pratica si fa a Polsi, però, compare, I LOCALI DI SOPRA LO DEVONO SAPERE QUANDO C'È QUESTO INCONTRO. (...) dobbiamo saperlo, che deve arrivare una ambasciata almeno un mese prima...(...)poi chi può venire, per esempio per la Liguria compare basta che ne viene uno..di una certa anzianità"*

Il giudice di primo grado non pone in dubbio che la conversazione attenga a "questione di ndrangheta" e che i due interlocutori siano affiliati all'associazione .- Oppedisano con ruolo di vertice- fatti peraltro accertati ormai con giudizio definitivo.

Ne esclude però la rilevanza in ordine ai fatti oggi in giudizio¹¹, sottolineando come né in questa né in altre conversazioni intrattenute da Gangemi con Oppedisano o con altri soggetti al vertice della ndrangheta calabrese si faccia riferimento ai nominativi degli odierni imputati; come non vi sia prova che le dichiarazioni di Gangemi, di "sudditanza" e "fedeltà" di una

⁹ Nel provvedimento di fermo (pag. 1715), la frase è trascritta come "Sul locale nostro"..

¹⁰ Brano della conversazione, riportato nella sentenza trib. Locri pag 575

¹¹ Con valutazioni fatte proprie dalla difesa di Barilaro, Ciricosta e Pepè in memoria conclusiva

locale ligure rispecchino una situazione reale o non siano, piuttosto, espressioni di mero "ossequioso rispetto" di Gangemi; come i discorsi non vertano su rapporti fra ndranghetisti calabresi e liguri ma appaiono invece volti a sottolineare il rapporto di compaesantà fra i calabresi e il legame con la terra di origine; come, infine, nel corso della conversazione non si apprezzi alcun ordine, direttiva strategica o indicazione a Gangemi, sull'operatività di una locale ligure, che possa far ritenere che l'incontro fosse finalizzato a confrontarsi sull'argomento e non fosse, piuttosto, una mera visita "di cortesia" di Gangemi a Oppedisano nel corso della quale Gangemi si sarebbe vantato, mentendo, della sua possibilità di conferire cariche.

Tali affermazioni non sono condivisibili, alla luce del chiarissimo contenuto della lunga conversazione- posta, non a caso, fra gli elementi maggiormente probanti delle affermazioni di responsabilità di Gangemi quale capo della locale ligure.

Appare poi irrilevante l'assenza di "direttive specifiche": ciò considerato anche che è lo stesso Gangemi che richiede indicazioni tempestive onde coordinare l'operato della sua locale con gli impegni con la casa madre, richiedendo di ricevere "ambasciate" con congruo anticipo rispetto agli obblighi da adempiere (come la partecipazione a funerali).

Del resto, hanno carattere di direttiva anche le puntuali correzioni fatte da Oppedisano alle formule di affiliazione che gli vengono proposte, per verifica della correttezza, da Gangemi : formule che Oppedisano valuta, corregge e chiarisce, affinché siano allineate a quelle di Polsi.

Infine, il mancato riferimento, da parte di entrambi gli interlocutori, ai nominativi degli odierni imputati e soprattutto la mancanza di contatti diretti fra gli imputati e il capo criminale - valorizzato dal giudice di primo grado per sottolineare l'estraneità degli stessi alla locale di cui parla Gangemi - appare al contrario prova ulteriore del carattere gerarchico dell'associazione: solo il capo locale può rapportarsi direttamente e personalmente con il capo criminale.

La interpretazione della conversazioni operata dal giudice di primo grado è oggetto di specifico rilievo critico da parte della sentenza di annullamento, che stigmatizza l'assunto del giudice in ordine " *alla separatezza fra gli esiti processuali relativi alla posizione di Gangemi e le ricadute probatorie in ordine alla esistenza ed operatività del locale di Genova e degli altri locali liguri*".

Evidenzia in particolare come il giudice abbia operato " *incongrua valutazione delle dinamiche che sottendono le formazioni*" ed abbia voluto negare " *consolidate massime di esperienza che assegnano alla graduazione delle cariche nell'ambito della ndrangheta un'autorevolezza e un prestigio fra i consociati che ha natura spessore e portata diversa dal rispetto riconosciuto da certa natura rurale agli anziani*"

12.2 Le conversazioni all'interno di lavanderia "Apegreen" di Commisso Giuseppe

La presenza di locali liguri e il loro allineamento con la casa madre calabra emerge inoltre con evidenza da una serie di conversazioni, intercorse fra Belcastro e Commisso Giuseppe all'interno dell'esercizio di lavanderia denominata "Apegreen" sita in Siderno, di cui è titolare.

Il 19.8.2009 (conv. 2616 e 2617 Rit 951/09) Belcastro conversando con Comisso lo informa che Gangemi, benchè ogni tanto “ da contenere” è “*allineato con la Provincia*”, che a Genova (“*Lassù*”) “*sono tutti inquadrati e stanno andando belli puliti tutti*”, che vi è “*un gruppo grande la sopra*” che sono tutti “*buoni cristiani*” e che tutti arrivano dalla zona di Laureana (di compare Mico) e che quelli di Rosarno “*piano piano si allineano*” .

Che si stia parlando di ndrangheta è evidente, oltre che dal tenore inequivoco della conversazione, dalle raccomandazioni di Comisso alla riservatezza nelle comunicazioni: invita infatti a “ *stare attenti quando si parla al telefono*” .

Le stesse cautele sono raccomandate in successiva conversazione nella lavanderia (conv. 4827 del 5.10.2009 Rit 951/09) nella quale Comisso dice che si può parlare liberamente “*solo in riva al mare dove sbatte l’onda*” e Belcastro conferma di aver esortato i suoi ad evitare riunioni affollate concordando con Comisso che esorta a ad incontrarsi solo “*ogni tanto*” e solo “*le cariche speciali*” .

Nuovamente, in una conversazione del 4.3.2010, Belcastro e Comisso fanno riferimento alla locale di Genova: dopo aver riferito a Comisso le vicende dei contrasti con Gangemi sull’appoggio elettorale a candidati nelle elezioni del 2010 e dopo avergli riferito del disappunto di Gangemi per non essere riuscito ad incontrare Comisso nel corso di una visita a Siderno , Belcastro riporta le parole da lui dette a Gangemi in difesa di Comisso e della sua considerazione per la Locale di Genova, considerata “*bel allineata*” (“ Belcastro : “*Gli ho detto io: ‘ non è che non ci chiamano... il paesano mi ha parlato abbastanza’.. gli ho detto : ‘io onestamente so che ha lavorato (inc) e quello che fate per me... sa che il locale è quello di Genova, e siamo là, e che rispondiamo bene a voi..’ ”).*

La presenza della Locale di Genova è inoltre evidenziata dalla parole di Pronesti Bruno Francesco (capo bastone della Locale del Basso Piemonte) il quale, dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare del 13.7.2010, in conversazione con Persico (affiliato alla Locale) , commentando l’indagine si dice preoccupato “ *che qualcuno avesse fatto il nome di quelli di Genova*” (conv. N 79 Rit. 1342/10) del 20.8.2018 all. B 141).

12.3 Le conversazioni presso il negozio “Mimmo il regno dell’ortofrutta” di Gangemi Domenico: valutazione generale nella sentenza di primo grado

Come si è detto, gli elementi di prova proposti dall’accusa sono costituiti per gran parte dal risultato di intercettazioni ambientali compiute all’interno dell’esercizio “Mimmo il regno della frutta” di Gangemi. Pochissime sono infatti le conversazioni telefoniche di rilievo che intercorrono fra i soggetti interessati all’indagine: e ciò in linea con le cautele adottate e raccomandate dal capo crimine Oppedisano e da Comisso (si parla all’aperto fra gli alberi, in riva al mare dove batte l’onda; si conversa comunque il meno possibile, preferendo le ambasciate, si evitano “ le grandi riunioni”) e ribadite dagli odierni imputati (ci si riunisce a parlare “ ai giardini”) .

Gangemi peraltro è impegnato nell’attività lavorativa che lo occupa gran parte della giornata, il suo esercizio è comunque il punto di riferimento principale per gli affiliati, che vi vengono convocati, o vi passano per dare notizie o ricevere indicazioni o comunque per ossequiarlo doverosamente quale capo Locale.

Così, all'interno dell'esercizio Gangemi riceve le visite di coimputati - a volte da lui direttamente convocati; conversa di fatti che il giudice di primo grado qualifica pacificamente "di ndrangheta", quali partecipazioni ad eventi del sodalizio come matrimoni e funerali ai quali hanno partecipato o devono partecipare rappresentanti delle diverse locali (come si è visto esaminando la conversazione nell'agrumeto), di comportamenti censurabili (perché contro le regole o irrispettosi) di diversi soggetti; commenta trascuranze e valuta se e come intervenire. .

All'interno dell'esercizio, Gangemi convoca o fa convocare soggetti candidati alle elezioni per promettergli raccolta di voti e per far loro garantire futura lealtà "alla Calabria"

Il giudice di primo grado ritiene che le conversazioni, pur intercorse fra soggetti che ritiene affiliati alla ndrangheta e concernenti pacificamente fatti di ndrangheta, non siano rilevanti a fini probatori, da una parte perché le conversazioni non attengono a pianificazione o attuazione di condotte, rilevanti ex art. 416 bis cp in quanto connotate dal metodo mafioso, dall'altra perché pur svolgendosi all'interno di un esercizio ove transitavano diversi clienti, questi nulla hanno percepito della necessaria capacità di intimidazione del Gangemi e dei sodali, infine, perché molte conversazioni sono scarsamente comprensibili.

Al proposito va ribadito fin d'ora:

- che essendo l'art. 416 bis reato di pericolo, l'esistenza dell'associazione prescinde dall'attuazione di reati fine o comportamenti in sè illeciti;
- che è proprio nel negozio di Gangemi che si progettano- e si attuano- le operazioni finalizzate ad influire sulla regolarità delle elezioni regionali, attraverso i contatti, avvenuti nel retrobottega dell'esercizio, con politici di diversi partiti, finalizzati a garantire la futura lealtà dei candidati agli affiliati del locale, in cambio dell'appoggio elettorale;
- che anche tutte le conversazioni, riguardanti fatti interni all'associazione (comportamenti censurabili di affiliati, "trascuranze", contatti con la casa madre in Calabria, riferimenti ad "ambasciate" da lì provenienti) sono rilevanti a provare la partecipazione attiva degli interessati alla vita dell'associazione, la loro "messa a disposizione" di Gangemi, di cui è ormai definitivamente accertata la posizione di capo del Locale genovese, nonchè il collegamento della stessa con la ndrangheta calabrese, o con diverse Locali attive : e cioè le caratteristiche tipiche dell'associazione ndrangheta indicate dalla sentenza di annullamento rinvio (segretezza, rispetto del vincolo gerarchico, rapporti con altre locali);
- che, come è agevole rilevare dalla lettura degli atti, significativamente la quasi totalità delle conversazioni di rilievo intercettate si sono svolte al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio (dopo le ore 19.30 o nell'orario di chiusura in pausa pranzo) o in giornata festiva e quindi non certo alla presenza dei clienti e che i clienti eventualmente nel negozio nelle altre occasioni quasi mai erano serviti i direttamente da Gangemi (come emerge, anche questo in diverse occasioni);
- che è comunque ovviamente del tutto irrilevante la mancata percezione da parte dei clienti del negozio della pericolosità di Gangemi e degli associati eventualmente presenti in sua compagnia, non essendo le massaie che facevano la spesa il target delle attività dell'associazione.

Le conversazioni sono ampiamente descritte nella sentenza di primo grado e vi si farà quindi specifico riferimento, ove necessario, da una parte per valutare le posizioni di affiliati dei singoli imputati che ne sono protagonisti dall'altra per evidenziarne gli aspetti di maggior rilievo a comprova dell'attività della locale e della sua manifestazione "esterna" nell'accezione della sentenza di annullamento,

13. La locale di Sarzana

L'esistenza di una locale a Sarzana emerge, in precedente indagine, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gullà Antonio il quale, nel verbale di interrogatorio del 31.1.1994 riferisce della presenza ramificata della ndrangheta in Liguria facendo menzione esplicita della presenza di famiglie di ndrangheta in Sarzana, capeggiate dalle famiglie Romeo e Siviglia.

Nella presente indagine vi fa occasionale riferimento Gangemi Domenico citandola nella conversazione n 3811 rit 373/2010 del 7.3.2010 intercorsa con Garcea Onofrio (all. B55) in vista della riunione di ndrangheta che si sarebbe tenuta a Lavagna il 16.3.2010, nonché nella conversazione n. 92 del 28.2.2010 (stesso Rit.) del 28.10.2010 sempre con Garcea, nella quale cita "quelli di Sarzana"

Secondo l'accusa la locale sarebbe diretta da Romeo Antonio Si anticipa peraltro fin da ora che non vi è prova dell'adesione dell'imputato a detta locale, nè a diverse locali liguri o alla ndrangheta operante in Calabria : se ne darà conto in maniera più approfondita nella valutazione delle singole posizioni. .

14. L'attività delle locali di Genova e Ventimiglia e la partecipazione al sodalizio degli odierni imputati

14.1. Le riunioni di ndrangheta

Nel corso del periodo di indagine, vengono monitorati degli incontri che vedono protagonisti molti degli odierni imputati, insieme a Gangemi Domenico, Belcastro Domenico e ad altri soggetti condannati in via definitiva in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cp, quali capi e organizzatori o partecipi di altre locali di Ndrangheta (Pronesti Bruno, capo della locale del Basso Piemonte ed inoltre fra gli altri Guzzetta Damiano, Persico Domenico , Diliberto Monella, Maiolo Antonio, Caridi Giuseppe affiliati alla medesima locale).

Al di là della definizione, più o meno colorita o suggestiva, che nelle sentenze viene data a questi incontri (riunioni, summit, o altro), sia il giudice di primo grado, che quello della sentenza annullata danno il dovuto rilievo a tali eventi: ne considerano infatti accertata la finalità (che ritengono pacificamente collegata a vicende di ndrangheta) e di conseguenza la valenza indiziante - di affiliazione alla ndrangheta - della partecipazione degli imputati a tali eventi.

Ne svalutano però la rilevanza in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cp, escludendo che tali riunioni costituiscano momenti di operatività ed esternazione delle locali rappresentate dai partecipanti, riducendo tali incontri ad occasioni conviviali di chiacchiere

fra calabresi o al più fra affiliati alla ndrangheta, non "operativi", nostalgici delle passate attività dell'associazione, ormai esaurita, autoreferenziale e non interessata, nè capace ad influire sull'ambiente circostante.

Come si vedrà tale svalutazione, censurata anche dalla sentenza di annullamento, non è condivisibile ed omette di cogliere uno degli indici rivelatori della rilevanza esterna dell'associazione, indicati dalla sentenza di annullamento: e cioè il collegamento, a fini organizzativi, delle diverse locali di ndrangheta.

Nello specifico, le riunioni monitorate – e di cui la sentenza di primo grado da ampio resoconto alle pagine indicate- sono le seguenti:

1) Riunione del 27.12.2009 a Bosco Marengo presso l'abitazione di Pronesti Bruno
(pag. 278)

Vi partecipano Gangemi, Condidorio, Nucera Lorenzo.

Vi partecipano inoltre, fra gli altri, Pronesti Bruno e Maiolo Antonio (condannati entrambi ex art 416 bis cpm il primo come capo e il secondo come partecipe della locale del Basso Piemonte.- sentenza Albachiara

2) Riunione del 17.1.2010 a Bordighera Località Giambranca, presso immobile di proprietà di Pepè Benito (pag. 165 e ss.)

Vi partecipano Gangemi, Multari, Garcea, Belcastro, Ciricosta, Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Pepè,

Vi partecipano inoltre Pronesti Bruno, Cotrona Antonio.

3) Riunione del 28.2.2010 ad Alessandria¹² presso l'abitazione di Caridi Giuseppe (pag.278 e ss.)

Vi partecipano Gangemi, Garcea, Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Pepè, Ciricosta,

Vi partecipano inoltre Pronesti Bruno, Guzzetta Damiano, Persico Domenico Diliberto Monella, Maiolo, Caridi Giuseppe tutti condannati con sentenza definitiva in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cp, quali capi, promotori o affiliati alla locale di ndrangheta del basso Piemonte

4) Riunione del 16.3.2010 a Lavagna (pag. 216 ss.)

Vi partecipano Gangemi, Garcea, Condidrio Arcangelo, Belcastro, Rodà Francesco Rodà Antonio . E' invitato a parteciparvi anche Bruzzaniti Rocco.

5) Riunione del 30.5.2010 a Bosco Marengo presso l'abitazione di Pronesti Bruno (pag.307 e ss.)

Vi partecipano Gangemi, Nucera Lorenzo, Condidorio, Violi Domenico,

ed inoltre Maiolo, Romeo Sergio Guzzetta Damiano, Diliberto Monella Luigi, Di Liberto Monella Stefano Gariulo Michele, INI Giuseppe, Persico Domenico , Zangrà Rocco, Papisideri Domenico, Coloca Roberto, Ceravolo Fabrizio, Bandiera Angelo

¹² Indicata anche, negli atti e negli scritti difensivi come "Riunione d Novi"

tutti soggetti condannati in via definitiva Ex art. 416 bis cp in relazione alla locale del Basso Piemonte (sentenza Albachiara)

Gli elementi che comprovano il fatto che si tratti, in tutti i casi di riunioni di ndrangheta, ove i partecipanti assumono decisioni e pongono in essere attività tipiche dell'associazione e suscettibili di rilevanza esterna, sono innumerevoli e collegano, quale un *fil rouge*, tutti gli episodi.

Ed infatti:

- alle riunioni partecipano soggetti, condannati con sentenza definitiva ex art. 416 bis cp quali affiliati, in posizioni di spicco, all'associazione ed appartenenti alla locale del Basso Piemonte;
- le riunioni si svolgono applicando i rituali di ndrangheta- primo fra tutti il "battesimo" della riunione- che vengono spesso, a riunione conclusa "ripercorsi" e commentati dai partecipanti. I rituali, lungi dall'essere mera ripetizione di formule colorite e folkloristiche – come assume il giudice di primo grado- consolidano il vincolo, attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza: con definizione significativa, Gangemi e Garcea, di ritorno dalla riunione di Alessandria del 28.2.2010, parlano del "*sollievo morale*" derivato dalla condivisione dei rituali (amb. N. 92 rit. 385/2010);
- è noto – perché comprovato dal contenuto di intercettazioni e di servizi di ocp – l'oggetto di alcune delle riunioni: nella riunione del 28.2.2010 ad Alessandria sono state conferite cariche di ndrangheta ("doti" e "fiori") a Maiolo, Caridi e un terzo soggetto non identificato; la riunione di Lavagna del 16.3.2010, definita esplicitamente da Gangemi "*una ndranghetella*" (AMB. N 528 Rit. 106/2009 del 16.3.2009) è stata finalizzata ad appianare le conseguenze di una "trascuranza" del locale di Lavagna; la riunione di Bosco Marengo del 27.5.2010 - nella quale sono state effettuate intercettazioni ambientali_ è stata destinata in parte a decidere quali soggetti, in rappresentanza delle diverse locali, dovessero presenziare al funerale di un affiliato, Riotto Giuseppe, in parte a deliberare la formazione di una "società minore" all'interno della Locale di Basso Piemonte (come evidenziato dalla int, amb.n. 6 Rit 1219/10); da successivi riferimenti di Gangemi appare verosimile che nella riunione del 17.1.2010 in località Giambranca si sia anche valutato l'appoggio elettorale a candidati Praticò e Saso nelle elezioni regionali del 2010;
- la illiceità delle riunioni è evidenziata anche da successivi espliciti riferimenti dei protagonisti: a seguito degli arresti dell'agosto 2010, Pronesti ed un altro interlocutore, (conv. N92 del 22.8.2010 RIT 1343/2010) parlando della riunione di Giambranca la definiscono "*associazione di stampo mafioso.... 416 bis cp*" (pag 111 perizia Messineo);
- le riunioni sono connotate da segretezza e accompagnate dal timore di interventi delle forze dell'ordine, così evidenziandosene la illiceità: vi si allude e si

organizzano con linguaggio criptico (Gangemi comunica a Garcea il rinvio di una riunione presso Pronesti, originariamente fissata per il 18.4.2010¹³ – poi svolta il 30 .5.2010- alludendovi come al rinvio “*del matrimonio della figlia di suo zio che si è sentito male*”¹⁴ ; sulla strada verso la riunione di Novi Ligure del 28.2.2010 (quella in cui furono conferite cariche a Maiolo e Caridi), si diffonde forte fra gli imputati la preoccupazione per il sospetto di essere seguiti da “*sbirri*” in borghese, presenza intuita da Barilaro Fortunato, che la comunica immediatamente a Garcea, in auto con Gangemi (conv. 91 rit. 385/2010 All. B 106); Garcea Onofrio su ordine di Gangemi non partecipa alla riunione del 30.5.2010 a Bosco marengo da Pronesti perché oggetto di recente articolo di stampa in cui veniva definito “*boss della ndrangheta*” (e quindi a rischio di essere pedinato e di condurre quindi le forze dell’ordine a scoprire l’incontro (convv. N. 4 rit. 2268/2010 all. B 122);

- l’oggetto, lo svolgimento e il contenuto degli incontri sono riferiti spesso ai vertici dell’associazione in Calabria, così evidenziandosi quell’“*indice rivelatore*” di pericolosità costituito dal collegamento fra attività della locale e “*casa madre*” a cui fa riferimento al sentenza di annullamento: nella lunga conversazione fra Belcastro e Commisso , del 4.3.2010 Belcastro riferisce degli appoggi elettorali attuati dalla locale di Genova, il capo crimine chiede più volte conferma del fatto che la scelta dei candidati fosse stata presa nel corso di riunione e a votazione; nella stessa conversazione Belcastro riferisce a Commisso di una recente riunione (riferendosi verosimilmente alla riunione del 20.2.2018) e alla decisione, per prudenza, di diradare gli incontro futuri: in ottemperanza anche ai reiterati inviti , dalla Calabria ad evitare situazioni in cui sia facile essere intercettati; i problemi (“*malintesi*”) insorti con la locale di Lavagna, oggetto della riunione che si sarebbe svolta il 16.3.2010 sono comunicati da Gangemi “*a Locri*” (con. N, 231 Rit.373/2010 del 21.2.2010 All. B91)

Non è necessario, in questa sede, ripercorrere tutte le fasi di organizzazione e svolgimento delle riunioni , documentate dalle conversazioni e riscontrate dai servizi di osservazione di PG.

La sentenza di primo grado sul punto è ampiamente esauriente, il contenuto delle conversazioni non è controverso, non ha formato infatti oggetto dell’appello del PG e non è posto in discussione dalle difese, con le precisazioni che seguiranno.

La tesi ventilata da alcune difese, secondo cui gli incontri sarebbero stati di natura esclusivamente conviviale, organizzati per condividere il piacere del rito calabrese del “*mangiare la capra*” e per passare tempo in piacevoli chiacchiere fra conterranei è smentita, oltre che dall’adozione dei riti di ndrangheta e dagli argomenti trattati- ove emersi- anche dal fatto che le riunioni , anche quando avvengono all’ora di pranzo, si sciolgono (o alcuni partecipanti se ne allontanano) nel volgere di breve tempo, con poco spazio, quindi per i lunghi pranzi conviviali.

¹³ Conv. N. 13307 rit 373/2010 nell’ortofrutta in cui Gangemi dice a Conditorio “ *allora dobbiamo vedere se domenica si va da Compare Bruno*”, poco dopo Belcastro conferma che si sta parlando di “Bruno Pronesti”

¹⁴ (conv n. 1758 Rit 820/2010 del 14.4.2010)

La tesi, del resto, non è considerata attendibile neppure dal giudice che ha pronunciato la sentenza di assoluzione impugnata, il quale, valutando le dichiarazioni rese da Multari Antonino in relazione alla riunione in località Giambranca così commenta :

“è palese che la spiegazione fornita da MULTARI Antonino in sede di interrogatorio di garanzia, secondo cui sarebbe andato a Bordighera con GANGEMI, BELCASTRO e GARCEA per fare una mangiata a base di capra cucinata in loco, è sicuramente falsa, se si considera che i presenti si allontanano definitivamente dalla casetta poco dopo mezzogiorno, orario incompatibile con la conclusione di una simile riunione conviviale, né vengono percepite dalla Pg appostata tracce dei necessari preparativi (fumo o altro), come incredibile è che MULTARI sostenga di non sapere chi fossero i presenti. Proprio la palese reticenza dell'imputato a spiegare le reali ragioni dell'incontro, rende evidente, anche alla luce dei fatti successivi, che si è trattato di una riunione tra esponenti di 'ndrangheta. Che poi tale riunione fosse un "summit" tra i vertici dei locali di Genova, Ponente ligure e basso Piemonte, o più semplicemente un incontro tra vecchi amici e paesani legati da trascorsi di 'ndrangheta, non è dato saperlo, così come non può dirsi che fosse finalizzata al conferimento di "doti", piuttosto che alla discussione di qualche progetto o problema comune o più semplicemente alla definizione degli appoggi per la campagna elettorale nelle due Province liguri di Genova e Imperia”.

Con riguardo a rilievi difensivi, formulati in merito a specifiche riunioni si osserva quanto segue.

Il rilievo di alcune difese, fatto con riguardo alla riunione del 30.5.2010 (Bosco Marengo) , secondo cui l'estraneità degli imputati all'associazione e alle decisioni di 'ndrangheta sarebbe comprovata dal loro allontanamento da casa di Pronesti dopo i discorsi sul funerale di Riotta e prima della ben più pregnante e significativa discussione circa la formazione di società minore in basso Piemonte, può avere chiave di lettura esattamente opposta: nell'ordine del giorno della riunione sono stati discussi in prima battuta gli argomenti comuni alle diverse locali (e cioè quanti delegati per locale avrebbero dovuto presenziare al funerale) e in seconda battuta gli argomenti relativi esclusivamente alla vita della locale di basso Piemonte, cui erano estranei gli imputati liguri.

Ed anche la circostanza che solo in questa seconda parte di riunione Maiolo invitò i compagni della locale al suo matrimonio con la donna con cui convive da quarant'anni (non facendone parola, quindi con i liguri) non implica esclusione degli imputati da un importante evento di 'ndrangheta, quale può essere un matrimonio o funerale di affiliato: in questo caso, non si tratta di un matrimonio rilevante per gli assetti di potere all'interno dell'associazione , destinato ad unire due famiglie e a sancire quindi alleanze (come ad esempio il matrimonio Pelle- Barbaro), ma della ufficializzazione di un fatto di carattere personale che si vuole evidentemente condividere con chi è più vicino non solo nell'associazione ma anche nella vita quotidiana.

La difesa di Multari Antonino ritiene non comprovata la presenza di Pronesti Bruno alla riunione di Giambranca del 27.1.2010: la circostanza assume rilievo sia per la natura criminale del soggetto e la prova del carattere "inter - locale" dell'incontro, sia perché in una conversazione telefonica intercorsa fra Pronesti e un soggetto non identificato, il 22.8.2010, (conv n 92 Rit 1343/2010) il capo locale del Basso Piemonte descriverebbe una riunione

individuabile come quella in oggetto (sulla base dei riferimenti cronologici e della descrizione dei luoghi), sostenendo che in quella occasione sarebbe stata data "una dote" (così connotando l'incontro come riunione di ndrangheta) frase peraltro che non risulta essere stata confermata nella perizia di ufficio.

I rilievi non sono condivisibili: i ROS verificarono la presenza di Pronestì alla riunione tramite un servizio di osservazione predisposto presso il casello autostradale di Bordighera : qui, a conclusione della riunione , un soggetto, poi riconosciuto in fotografia come Pronestì, fu visto scendere dall'autovettura Panda tg DH279GC, condotta da Ciricosta Michele- proveniente dalla casa di Pepè Benito, ove si era svolto l'incontro- e salire su auto Ford Focus Tg BZ 773MF che imboccò quindi l'autostrada.

L'uomo fu ben osservato in viso, a distanza di pochi metri, da un operante dei ROS (Col. Storoni) che, a bordo di auto civetta, accostò l'auto tg BZ 773MF sulla pista di accesso contigua a quella impegnata dalla Ford Focus.

I rilievi critici della difesa ,che sostiene l'inattendibilità del racconto del teste Storoni atteso che il casello è costituito da due sole piste, una in entrata e una in uscita, di talchè non sarebbe stato possibile l'affiancamento in entrata di due auto sulle due piste e che ritiene inoltre non comprovata la riferibilità dell'autovettura al Pronestì sono smentiti dai successivi accertamenti e precisazioni della pg:la società Autostrade ha segnalato che all'orario di accesso dell'auto BZ773MF si verificò sulla seconda pista contigua un movimento anomalo, compatibile con un accesso contromano , rilevato dai sensori, che potrebbe essere riferibile proprio all'affiancamento dell'auto della polizia.

Quanto all'autovettura, con la nota del 14.3.2010 (all. C3) gli operanti hanno chiarito che l'auto era sì un tempo intestata società denominata "Autosole di Riotto Salvatore" ma con atto di vendita, trascritto, del 30.11.2009, era stata trasferita a Pronestì.

La presenza di Pronestì alla riunione risulta del resto accertata in via definitiva, nella sentenza C. App. Torino n. 4447/2013 "Albachiara") che pone proprio questo episodio fra quelli comprovanti la sua responsabilità ex art. 416 bis cp

Sono invece condivisibili i dubbi sollevati dalla difesa di Battista Raffaele – la cui presenza non è stata osservata dalla PG- in ordine alla partecipazione, ipotizzata dall'accusa, alla riunione del 28.2.2010 ad Alessandria, presso l'abitazione di Caridi..

L'accusa lo deduce dai tabulati telefonici che collocano la sua utenza sull'A26 verso Genova a fine riunione (h.15.49) più o meno nello stesso orario in cui se ne allontanano Garcea e Gangemi. Lo deduce inoltre dalla conversazione in auto fra i due che commentano il pranzo facendo riferimento alla presenza di un "Raffaelino".

Va però osservato che, come si dirà meglio valutando la sua specifica posizione, il nome "Raffaele" o "Raffaellino" non è sempre riconducibile in maniera inequivocabile alla persona del Battista.. Inoltre, valutando i tabulati telefonici delle diverse utenze (all. A25) si osservano sia differenti orari di transito che diversi percorsi fra Novi Ligure e Genova (ove Garcea e Gangemi giungono quando Battista ne è ancora ben lontano, pur percorrendo quest'ultimo un itinerario più breve). Il fatto, poi, che vengano riportati i tabulati del Battista – e quindi al sua localizzazione- solo a partire dalle ore 15.48 e non, come per gli altri imputati, dalle ore 9 non consente di trarre ulteriori elementi di valutazione.

Tutto ciò premesso, appare evidentemente comprovata la natura di riunioni di ndrangheta degli incontri sopradescritti, natura del resto più volte sottolineata dallo stesso giudice della sentenza impugnata.

Ne consegue e in via del tutto logica, che la partecipazione a tali riunioni costituisce uno degli elementi di prova dell'affiliazione all'associazione criminosa, non essendo ipotizzabile una accessibilità degli incontri (ed in particolare a quelle in cui si conferiscono cariche gerarchiche dell'associazione) a soggetti estranei al sodalizio. Ciò del resto è sottolineato anche dalla Suprema Corte che, nella sentenza Sez 2 n 27428/2017 considera espressamente la partecipazione a riti di affiliazione o di conferimento di cariche come un comportamento concludente idoneo a costituire indizio della partecipazione al sodalizio.¹⁵

Le riunioni descritte sono quindi uno degli elementi di prova della adesione e partecipazione all'associazione di Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Ciricosta Michele, Pepè Benito, Garcea Onofrio, Multari Antonino, Nucera Lorenzo.

14.2 Gli ulteriori elementi di prova della partecipazione all'associazione

A questo si aggiungono ulteriori elementi, costituiti dalla partecipazione ad eventi che sono notoriamente espressione dell'attività dell'associazione intesa nella sua unitarietà- come la partecipazione alla riunione annuale in San Luca di Polsi, ove vengono conferite le massime cariche dell'associazione, la partecipazione a funerali e matrimoni di affiliati, occasioni che impongono la rappresentanza di soggetti appartenenti alle diverse locali e (con riguardo ai matrimoni) che rafforzano i vincoli di comparaggio fra "famiglie", l'intervento personale in decisioni che riguardano fatti interni all'associazione, i contatti con soggetti di vertice della casa madre calabrese.

Tali eventi sono dettagliatamente descritti nella sentenza di primo grado: in tutti i casi però, il giudice, pur riconoscendone la natura di "fatti di ndrangheta", cioè di fatti che interessano l'associazione e i suoi affiliati, ne svaluta la rilevanza penale, sottolineandone il carattere di fatti e discorsi meramente interni al sodalizio, spesso relativi alla sua attività trascorsa, privi di rilevanza esterna e non seguiti da condotte intimidatorie e connotate da metodo mafioso produttivo di assoggettamento ed omertà.

Al contrario, si tratta, tutti, di fatti e condotte che comprovano la adesione al sodalizio, alla luce dei criteri di valutazione ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte e fatti propri dalla sentenza di annullamento - che li indica quindi come principi a cui questa Corte deve adeguarsi- efficacemente riassunti nella sentenza Cass. SS.UU. n.33748/2005 (imp. Mannino) e nelle pronunce ad essa successive.

¹⁵ Questo il testo completo della massima: *"In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure l'ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'appartenenza dell'imputato alla ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali).*

In particolare, per la sentenza Cass. SS.UU. n. 33748/2005 è da considerarsi "partecipe" "colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo 'è', ma 'fa parte' della (meglio ancora, 'prende parte alla') stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i propri scopi, restando a disposizione per le attività organizzate dalla medesima".

Il principio è stato viepiù chiarito da pronunce successive: secondo Cass. Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, "Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso").

Particolarmente significative sono le sent. Sez. 2 n. 56088/2017 (imp. Agostino + altri) (che ha stabilito che "Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione", chiarendo in motivazione che la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa) e la sent. sez. 5 n. 6882/2015 (che, dopo aver ribadito il concetto secondo cui è partecipe chi si trovi "in rapporto di stabile e organizzata compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio", sottolinea che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa").

Alla luce di tali principi, gli elementi indizianti della partecipazione al sodalizio, sono, per i singoli imputati quelli di seguito sinteticamente descritti.

14.3 Gli elementi a carico di Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Ciricosta Michele, Pepè Benito.

I quattro imputati sono accusati di partecipare all'associazione in qualità di affiliati alla locale di Ventimiglia. Viene loro attribuita dall'accusa la qualità di organizzatori e il ruolo di direzione dell'organizzazione.

Secondo le difese il fatto che nel processo "La Svolta" sia stata individuata una diversa locale di Bordighera di cui in ipotesi accusatoria farebbero parte anche gli odierni imputati influisce sul presente processo, creando le basi per un potenziale contrasto di giudicati

nell'ipotesi in cui si ritenesse, invece, che i fratelli Barilaro, Ciricosta e Pepè facessero parte della Locale di Ventimiglia.

L'assunto non è condivisibile: in primo luogo perché gli odierni imputati sono estranei a quel processo, inoltre perché la sentenza La Svolta è divenuta definitiva solo con riguardo alla individuazione dei soggetti ritenuti far parte - con diverse qualifiche - della locale di Ventimiglia (capo A), e non è passata in giudicato (anzi è stata annullata) con riguardo alle imputazioni attinenti la esistenza di una locale di Bordighera (capo B) e all'appartenenza alla stessa di alcuni soggetti che, sempre in ipotesi accusatoria, sarebbero gerarchicamente subordinati ai nostri imputati.

Ciò che rileva è quindi, nel nostro processo, la prova della partecipazione degli imputati fratelli Barilaro, Ciricosta e Pepè all'associazione ndrangheta e la prova del loro essere attivi all'interno di una locale che insiste sul territorio dell'estremo ponente e che comunque, come si vedrà, sulla base degli atti di questo processo è individuabile nella Locale di Ventimiglia.

L'ipotesi, in fase di valutazione nel processo La Svolta che gli imputati insieme ad altri soggetti giudicati in quel processo possano aver dato vita ad una diversa struttura - locale o altro - che insiste nella stessa o in limitrofa zona geografica (Comune di Bordighera) quandanche accertata non contrasterebbe neppure in fatto con il loro essere partecipi dell'associazione ndrangheta e attivi nell'estremo ponente ligure.

Ciò premesso, l'adesione degli imputati alla locale di Ventimiglia è desumibile in primo luogo dalla partecipazione alle riunioni di ndrangheta sopra citate, quella del 17.1.2010 a Giambranca e quella del 28.2.2010 ad Alessandria, presso l'abitazione di Caridi Giuseppe in occasione del conferimento di doti allo stesso Caridi, a Maiolo e ad altra persona.

Si è visto infatti come a tali riunioni fossero organizzate in modo da avere la presenza di rappresentanti delle diverse locali, della Liguria e del basso Piemonte¹⁶. Orbene, la presenza, quali unici rappresentanti della ndrangheta del ponente ligure di Barilaro, Ciricosta e Pepè è sintomatica dell'appartenenza alla Locale di Ventimiglia: diversamente, la Locale di Ventimiglia sarebbe certamente stata rappresentata dai soggetti che ne sono stati riconosciuti vertici o partecipi nel presso la Svolta.

Si aggiunga la considerazione che Gangemi si riferisce agli affiliati attivi nel ponente ligure sempre come a "quelli di Ventimiglia" anche quando menziona Ciricosta Michele (come accade ad esempio nel periodo della vicenda dell'appoggio elettorale a Praticò, Moio e Saso, di cui si dirà oltre) senza far mai riferimento all'appartenenza di alcuno a diversa locale.

Ulteriori elementi di prova - oltre alla presenza alle citate riunioni di ndrangheta - della partecipazione all'associazione criminosa sono quelli di seguito descritti.

¹⁶ ed infatti l'assenza "di quelli di Ventimiglia" dalla riunione di Bosco Marengo del 30.5.2010 è spiegata dagli inquirenti - con valutazione che appare condivisibile - con il fatto che quelli del ponente ligure fossero impegnati ad organizzare le esequie di Riotta Giuseppe il cui funerale, previsto il giorno seguente a Diano Marina (IM), era proprio all'ordine del giorno della riunione, dovendosi decidere chi vi dovesse partecipare in rappresentanza delle altre locali.

- Per **Ciricosta Michele, Barilaro Francesco, Pepè Benito**, l'organizzazione e la partecipazione ad una riunione, avvenuta significativamente all'interno di una carrozzeria (Carrozzeria Regina) di proprietà di Pepè Benito sita in Vallecrosia, a cui parteciparono anche altri esponenti della ndrangheta ligure (fra cui il capo Locale di Genova Antonio Rampino) e della ndrangheta lombarda, nel corso della quale furono conferiti "fiori" a Brancatisano Pietro.

Il fatto è ampiamente descritto nella sentenza di primo grado (pag 170 e segg.) ove il giudice, pur riportando ampiamente tutti gli elementi di indagine (intercettazioni precedenti e successive, identificazione dei presenti a seguito di OCP e di accesso al locale ove si stava svolgendo la riunione, locale rumoroso ed idoneo ad impedire intercettazioni ambientali) che portarono ad accertare come si trattasse senza dubbio di una riunione di affiliati destinata a sancire i collegamenti fra la ndrangheta ligure e quella Lombarda e a conferire una carica ad un affiliato, Brancatisano Pietro, ne svaluta il significato probatorio in relazione ai fatti oggetto del presente processo. Ritiene infatti che dal carattere "probabilmente ndranghetistico" della riunione del 2002 non possa inferirsi nulla in ordine alla riunione del 2010 - organizzata dallo stesso Pepè Benito- riunione che potrebbe anche essere stata solo un'occasione di incontro e di chiacchiere " *fra soggetti che hanno, e forse soprattutto hanno avuto in tempi passati, a che fare con la 'ndrangheta, ma in cui non è possibile cogliere alcun concreto indicatore dell'esistenza attuale di un sodalizio che operi in Liguria*".

Così motivando il primo giudice valorizza esclusivamente il dato del distacco temporale fra la riunione del 2002 e quelle del periodo di indagine successivo senza prendere in considerazione elementi, di senso opposto, altrettanto rilevanti: e cioè le analogie fra le riunioni (per identità dei partecipanti o delle cariche da essi ricoperte, modalità segrete di organizzazione e svolgimento, oggetto degli incontri, tipici dell'attività di ndrangheta quali il conferimento di cariche o l'assunzione, in "assemblea" di diverse locali, di decisioni inerenti la vita dell'associazione e il suo manifestarsi all'esterno, attraverso attività quali l'appoggio elettorale).

Omette anche di considerare un dato essenziale: come già detto, la ndrangheta non è sodalizio da cui si esca senza difficoltà e ciò nondimeno si continui a frequentare, anche negli aspetti più segreti, come intraneo: l'accertata qualità di ndranghetista nel 2002 e il ripetersi di analoga attività nel 2010 implica, in assenza di dati di segno opposto, il permanere del vincolo.¹⁷

- Per **Barilaro Fortunato, Ciricosta Michele e Pepè Benito**, la partecipazione al funerale di Rampino Antonio, capo locale di Genova, il 12.2.2008, accertata (per questi come per gli altri imputati) attraverso servizi di osservazione e rilievi fotografici.

¹⁷ Da segnalare che il giudice di primo grado ritiene "inerente alla ndrangheta" anche altra riunione, a cui parteciparono CIRICOSTA Michele, PEPE' Benito, BARILARO Francesco nonché tra gli altri RAMPINO Antonio e PRONESTI' Salvatore. riunione avvenuta presso un ristorante (Ristorante "Amici del conte" di Diano Roncagli) , l'8.4.2001 domenica prima di Pasqua, data che è sostanzialmente corrispondente a quella indicata dal collaboratore di giustizia, Marcenò Calogero (che colloca il tradizionale appuntamento nel giorno del sabato prima della domenica delle palme) come tradizionalmente destinata alla riunione di clan a livello regionale alla quale partecipano due rappresentanti per ciascun "locale", (e precisamente il "capo locale" e il "capo società", ovvero loro delegati) e nella quale si procede al "banco nuovo" per le cariche a livello regionale.

E' fatto notorio, ed emerge comunque chiaramente dagli atti, come i funerali (o i matrimoni) di personaggi di spicco dell'associazione siano strettamente connessi alla vita e attività del sodalizio. Si è visto come l'organizzazione e la decisione su chi debba presenziare a tali eventi - garantendo la rappresentanza di elementi "anziani" delle diverse locali - sono oggetto di decisioni " di vertice" (come avvenuto con l'inserimento dell'argomento del funerale di Riotto nella riunione di Bosco Marengo del 30.5.2010); la partecipazione, o la "rumorosa" assenza, di rappresentanti di una locale ad un funerale di ndrangheta è anche strumento per rinsaldare legami o evidenziare contrasti fra "famiglie", tanto che la partecipazione a titolo personale e contro la decisione della locale, al funerale di un affiliato non gradito è un fatto oggetto di censura, di rilievo tale da dover essere riportato alla riunione di Polsi . Ciò del resto è sottolineato dallo stesso giudice della sentenza impugnata, che riferisce - citando alcune conversazioni- dell'intenzione di Gangemi di riferire alla riunione di Polsi circa il comportamento scorretto di Violi Domenico (detto "lattoniere"), che partecipo' al funerale di Anastasio Pietro, senza prima chiederne il permesso al capo Locale ¹⁸. Lo stesso giudice sottolinea inoltre che il carattere 'ndranghetista della partecipazione a matrimoni e funerali in determinati contesti è evidenziato dalla circostanza che venga registrata la presenza solo degli uomini, in quanto rappresentanti delle rispettive locali, e non delle mogli e dei figli.

Pur sottolineando espressamente le "logiche di ndrangheta" sottese alla partecipazione o meno a tali eventi il giudice , ancora una volta non ne trae le logiche conseguenze, definendo quello che è un chiaro indizio di intransigenza all'associazione come un "mero fatto simbolico" privo di rilevanza esterna : con ciò da una parte sovrapponendo il piano della prova dell'adesione al sodalizio con quello della manifestazione esterna del metodo mafioso, dall'altra dimenticando che l'associazione ndrangheta, storicamente, si nutre di simboli, a partire dall'adozione di complessi rituali che scandiscono la sua attività.

- Per **Ciricosta Michele** e **Barilaro Francesco** il fatto di essere inseriti, al pari di Gangemi Domenico, nell'elenco di "conoscenze eccellenti" nell'ambiente di ndrangheta - fatto da Saso Alessio (candidato alle elezioni del 2010, su cui si dirà oltre) a Gangemi Massimo e La Rosa Vincenzo.

A questi elementi- già comprovanti la partecipazione al sodalizio- , se ne aggiungono altri per **Ciricosta Michele**, che è soggetto di particolare peso, anche per anzianità, all'interno della locale, e cioè:

- il ritrovamento presso la sua abitazione, in occasione di perquisizione del 27.6.2011, di scritti contenenti le formule da pronunciarsi nei rituali segreti dell'associazione;

- il fatto che egli sia espressamente menzionato come affiliato di particolare affidabilità e peso, in una conversazione fra Belcastro e Commisso (il quale manifesta esplicito apprezzamento nei suoi confronti) all'interno della lavanderia Apegreen . Nella conversazione - che riguarda gli appoggi elettorali della locale di Ventimiglia nelle elezioni del 2010 - emerge anche l'intenzione di Ciricosta di

¹⁸ Conv n. . 520 rit. 106/2010 del 16/3/2010 all. B8

recarsi ad omaggiare Commisso (conversazione n. 12034 e 12035 del 4.3.2010 All. B89 e B54 : Belcastro:” Ciricosta...no, lui è buono” Commisso:” E’ serio Michele....”- Belcastro: “ Serio in tutti i modi, lui vi saluta assai...(...) ha detto che come scende vuole venire a trovarvi”);

- il diretto coinvolgimento nell’attività di appoggio elettorale ai candidati Praticò e Saso (di cui si dirà ampiamente oltre) : Ciricosta, al pari di Marciànò Giuseppe è il soggetto a cui Gangemi fa più spesso riferimento nelle conversazioni in cui garantisce ai candidati la propria attività di persuasione e coordinamento con la Locale di Ventimiglia, finalizzata all’orientamento del voto a loro favore . E’ anche soggetto citato dai candidati come elemento di rilievo e “ di peso” nella ‘attività di appoggio elettorale

A titolo di esempio si vedano:

- la conv. N 1881 rit 2124/2009 del 28/11/2009 (all. B 14) nella quale Gangemi chiede a Saso Alessio se “Michele”(identificato pacificamente in Ciricosta Michele¹⁹) lo abbia informato di un loro incontro ;

-la conv 29/12/2009 n. 4562 rit. 2409/09 del 29.12.2009 (all. B16) in cui Gangemi rassicura Saso di essere prossimo a incontrarsi, a metà gennaio , con “suo cugino Michele” (riferendosi verosimilmente alla riunione del 17.1.2010 a Giambranca) ;

- la conv.n.6827 rit 2124/09 del 3/2/2010 (all. B 21) in cui Gangemi rassicura Saso sul suo essersi speso per l’appoggio elettorale, dicendogli di “ essersi raccomandato caramente con Michele”;

- la conv 171 rit 420/10 del’1/3/2010 in cui Saso, parlando con Gangemi Massimo e La Rosa Vincenzo (che gli offrono appoggio elettorale), “spende” le proprie conoscenze e appoggi nell’associazione criminosa dichiarando di conoscere, fra gli altri, Gangemi e Ciricosta Michele e spiegando che il capo della Locale di Genova si era recato , per appoggiarlo, a parlare appunto con il Ciricosta;

- la conv.n. 8374 rit. 2124/2009 del 22.2.2010 (all. B43), fra Gangemi e Moio Vincenzo, nella quale quest’ultimo spiega al capo locale di aver parlato, per appoggiare la figlia Fortunella, con Ciricosta Michele .

Per tutti e quattro gli imputati, infine, oltre agli elementi indicati e già ampiamente sufficienti a comprovarne l’affiliazione alla locale, rileva il contenuto di una conversazione intercorsa fra Marciànò Giuseppe e Marciànò Vincenzo (- conv n 5511 del 16.8.2011 Rit 2319/10) riportata per esteso nella sentenza definitiva “ La Svolta” (pag. 475), acquisita agli atti, nella quale i due conversano dell’affiliazione, da tempo risalente, dei fratelli Barilaro, di Pepè Benito e Ciricosta Michele.

Non si concorda infatti con quanto sostenuto dalla difesa in merito alla inutilizzabilità della conversazione, captata in altro procedimento cui erano estranei gli odierni imputati, e quindi in difetto di contraddittorio.

La sentenza, ai sensi dell’art. 238 bis cp. è utilizzabile a fine di prova dei fatti storici in essa accertati, e fra questi va ricompresa la captazione e quindi il contenuto di una conversazione,

¹⁹ I motivi a sostegno della identificazione del “Michele” citato da Gangemi in queste conversazioni in Ciricosta Michele, sono spiegati da pagg. 145 e ss. della informativa dei ROS: in sostanza, in concomitanza con le notizie date da Gangemi di essere in procinto di incontrare o di essersi visto con “Michele” . “il cugino Michele” nel ponente ligure, i Ros, con servizi di OCP osservavano incontri del capo locale di Genova con un solo “Michele” e cioè il Ciricosta.

da valutarsi unitamente agli altri elementi di prova ex art. 192 comma 3 cp - ampiamente esposti in questa sentenza - che ne riscontrano l'attendibilità.

Va ricordato al proposito che la Corte Cost. con sent 29/2009 ha respinto la questione di legittimità dell'art. 238-bis cod. proc. pen. ritenendo che esso non violi il principio del contraddittorio *"in quanto acquisizione e valutazione della prova, pur risultando momenti distinti, sono però tra loro interdipendenti, sicchè il contraddittorio assicurato nel contesto valutativo assicura la coerenza costituzionale della disposizione"*.

Né è da ritenersi che l'acquisizione della sentenza definitiva - e quindi l'ingresso nel patrimonio probatorio, dei fatti ivi accertati - divenuta irrevocabile in momento successivo alla ammissione del giudizio abbreviato, violi il principio della definizione allo stato degli atti, visti i poteri officiosi, anche del giudice di appello, di integrazione probatoria e considerato che la valutazione delle sentenze definitive rilevanti - la cui acquisizione è comunque stata effettuata con il consenso delle parti - è stata oggetto di specifica indicazione della sentenza di annullamento.

14.4 Gli elementi a carico di **Battista Raffaele, Bruzzaniti Rocco, Garcea Onofrio, Multari Antonino e Nucera Lorenzo**

Per quanto riguarda Garcea, Multari, Nucera Lorenzo, Bruzzaniti e Battista elementi di prova (ulteriori, per **Multari, Garcea e Nucera** alla citata partecipazione alle riunioni di ndrangheta) sono:

- Per **Battista, Bruzzaniti, Garcea e Multari**, la partecipazione al funerale di Rampino Giuseppe il 12.2.2008 ;
- Per tutti, la adesione e la partecipazione all'attività della locale, sia con riguardo alle decisioni interne al sodalizio, (cui partecipano di volta in volta i diversi imputati) e relative alla sua organizzazione e all'operato degli affiliati, sia con riguardo alle manifestazioni esterne del sodalizio, quale l'appoggio elettorale a candidati politici nel corso delle elezioni regionali del 2010.

Sotto il primo profilo, rilevano le seguenti vicende, diffusamente descritte nella sentenza di primo grado.

- La discussione circa la partecipazione al funerale di Anastasio Pietro, deceduto il 19.1.2010, vicenda che consente di confermare come tali eventi abbiano rilevanza nelle dinamiche di ndrangheta.

Rileva in particolare un incontro, sul tema, nel negozio di Gangemi, avvenuto il 24.1.,2010 al quale parteciparono Condidorio, Violi Domenico e **Multari Antonino**, nel corso del quale emerse la rabbia del capo locale per la partecipazione all'evento, non autorizzata di Violi Domenico (che si giustifica affermando di avervi partecipato a titolo personale) e per l'avviso dato solo a "quelli di Ventimiglia"; nel quale inoltre Gangemi dichiarò di "non salutarsi con gli Anastasio per fatti di ndrangheta", e affermò il principio della preminenza delle ragioni di ndrangheta rispetto a quelle personali, sottolineando che *"se qualcuno fa uno sgarbo ad un amico, anche se è parente lyui lo"*

manda affanculo” e ricordando al proposito di aver “*fatto sparare ad un suo cugino* che, appunto non si era comportato bene nei suoi confronti.

- La discussione - che si svolge il 28.4.,2010 nel negozio del capo locale Gangemi, circa i provvedimenti da prendere in relazione all'adulterio posto in essere dalla moglie di un affiliato detenuto.

La vicenda è ampiamente descritta nella sentenza di primo grado da pag. 249 e ss, e vede coinvolti, oltre a Gangemi, **Battista Raffaele**, che è il latore della notizia al capo locale ed inoltre **Nucera Lorenzo** (cugino del tradito) Condidorio e Belcastro.

Nel partecipare alla discussione circa le decisioni da prendere come locale, **Battista Raffaele** si pone chiaramente alla pari degli altri, utilizzando, per riferirsi alla locale il termine “*noi*”. Così, Battista interviene nella discussione esprimendo l'opinione che debba essere mandata “un'ambasciata a Reggio”; commentando con gli altri quali sarebbero dovuti essere i comportamenti da esigere dal tradito- l'uccisione della moglie o almeno il suo abbandono- in difesa dell'onore e secondo le regole del sodalizio, se la notizia fosse stata riferita ufficialmente dai parenti a Gangemi e non semplicemente riportata informalmente al capo locale ; come fosse necessario che Nucera avvisasse il cugino tradito di non rivolgersi ufficialmente alla locale, pena

l'obbligo di sottostare agli ordini di vertice (che a quel punto sarebbero stati inevitabili) sulle punizioni, anche estreme della moglie.

E' inoltre lo stesso Battista che subito dopo la fine della conversazione, su richiesta di Gangemi contatta telefonicamente Belcastro Domenico (conv. N. 6759 rit. 676/10 del 28.4.2010), invitandolo a recarsi da Gangemi per discutere anch'egli della questione appena e valutare le decisioni da prendere: invito che viene immediatamente raccolto da Belcastro .

Il giudice di primo grado, correttamente, sottolinea che la discussione riguarda fatti di ndrangheta e dinamiche comportamentali in seno al sodalizio e documenta l'appartenenza al sodalizio di chi vi prende parte attivamente.

Ne sminuisce però grandemente il valore probatorio sottolineando come, ancora una volta, si tratti di “chiacchiere” interne a cui non seguono fatti di rilevanza esterna.

Ciò che qui rileva, però è il valore probatorio dell'episodio riguardo all'adesione all'associazione.

Senza contare peraltro, che anche il decidere di non intervenire “ufficialmente” per evitare spargimenti di sangue²⁰ o l'insorgere di ulteriori problemi fra affiliati e con la casa madre è, in sé, una “decisione” che ha effetti non solo nella vita della locale, ma, indirettamente, anche all'esterno (essendo evidentemente fatto di rilevanza pubblica la commissione o meno dell'omicidio di una donna) e non necessariamente “una chiacchiera”.

²⁰ Spargimenti di sangue che non sono soltanto una remota ed astratta possibilità: nel corso della discussione vengono citati diversi esempi della regola che dovrebbe essere seguita in caso di “presa in carico ufficiale” del problema da parte della Locale: si fa l'esempio di un ragazzo (Franco Rosmini) che a 16 anni uccise la madre perchè scorta in auto con un uomo (notizia corrispondente a fatto vero: l'omicidio di Bonfiglio Paola , madre, e Musitano Pasquale, amante, da parte del figlio della donna Rosmini Franco) ; Gangemi ricorda di aver fatto ammazzare un suo cugino a Reggio per rispetto della regola. (“*Avevo un cugino io a Reggio, Angelo lo sa...lo feci sparare ... iol..perché era ... gli ho detto sparatelo a questo...inc... (si sovrappongono le voci,ndt) ... poi il tradito ...inc.)..*”)

- La discussione, che si svolge il 11.4.2010 presso il negozio di Gangemi, relativa ad uno "sgarbo" di Belcastro nei confronti di Rampino Benito Giuseppe (fratello di Rampino Antonio) costituito dal rifiuto di quest'ultimo di rilasciare a Belcastro un assegno postdatato da € 1000 e ciò non ostante egli fosse suo debitore di € 30.000 per forniture edili.

Alla conversazione (conv n. 13311 Rit 373/10 dell'11.4.2010, trascritta dal perito Messineo) partecipano, in momenti diversi, oltre a Gangemi, Fiumanò Antonino, Belcastro, Condidorio e **Battista Raffaele**. Il perito trascrittore non coglie una frase riportata nella trascrizione della pg, allorquando Belcastro – già presente Battista- esorterebbe a discutere ufficialmente del problema insorto fra i due affiliati, riunendo la locale in un luogo riservato fuori da orecchie indiscrete.

Trascrive però una frase che comunque rinvia, significativamente alla necessità di parlare in un posto aperto, ove si possa discorrere senza cautele (il luogo sicuro "dove batte l'onda" raccomandato da Oppedisano), dicendo " *ci fermiamo in qualche posto per parlare chiaro*" e ricevendo la risposta di Gangemi " *in un giardino pubblico, bravo*".

La medesima conversazione avvalorava l'affiliazione di **Battista Raffaele** alla locale anche per altri motivi: prima del suo arrivo al negozio, Condidorio e Gangemi commentano negativamente il suo comportamento nella vicenda dell'appoggio elettorale, censurando il suo appoggio e quello di Belcastro a Moio Fortunella, sostenuta dalla ndrangheta ma non dal capo locale Gangemi e Condidorio, con voce arrabbiata sostiene che Battista debba " *essere messo a dormire*", formula il cui significato appare chiaramente ricollegabile ad un qualche genere di sanzione²¹. Inoltre, nel medesimo incontro, i presenti, fra cui vi è già Battista, progettano la partecipazione alla riunione di ndrangheta che si sarebbe tenuta di lì a qualche giorno a Bosco Marengo, presso l'abitazione di Pronesti: il fatto che Battista, pur non partecipante alla riunione segreta, venga apertamente messo a parte della sua organizzazione, ne avvalorava la intraneità al sodalizio.

- Ancora, per **Battista Raffaele**, il fatto che egli venga spesso citato da Gangemi (come "Raffaele" o "Raffaellino") in relazione a fatti di ndrangheta o a comportamenti ritenuti non corretti e attribuiti alla "esuberanza" per la giovane età.

Se in alcuni casi può esservi il dubbio che il nome proprio citato dal capo locale sia riferibile ad altro soggetto- forse a D'Agostino Raffaele - come accade nella conversazione intercorsa fra Garcea e Gangemi di ritorno dalla riunione di ndrangheta di Alessandria del 28.2.2010- in altri casi è chiaro il riferimento a Battista Raffaele: ciò accade in particolare nei casi in cui il nome "Raffaele" è citato in riferimento a vicende proprie della locale genovese, o nel contesto di una conversazione che fa riferimento a "sgarbi" fra affiliati²² connessi alla partecipazione al funerale di un parente del Battista (Cammaroto Antonio) ed infine allorquando il suo nome viene accostato a quello di Belcastro nella critica di "tradimento" del patto elettorale (di cui si dirà oltre-cap.16) stretto fra la locale di Genova e Praticò, tradimento operato attraverso l'appoggio a Moio Fortunella. In questi frangenti il riferimento

²¹ La difesa inferisce la estraneità al sodalizio del Battista proprio dal suo carattere "indisciplinato" e ritenuto poco propenso ad allinearsi agli ordini di Gangemi: è evidente però che le pretese di obbedienza, le conseguenti censure ed eventuali sanzioni possono essere indirizzate solo ad un affiliato, che con il giuramento abbia assunto l'impegno all'obbedienza.

²² Significativamente nella conv. 11727 rit 2485 del 2485/2009 Gangemi, conversando con Bruzzaniti, fra l'altro, del citato funerale di Cammarota e dello sgarbo ricevuto da "Raffaellino" per la mancata partecipazione di qualcuno, accomuna tutti i soggetti, ivi compreso Battista, nella categoria dei "malandrini"

non può essere a D'agostino Raffaele- che certamente non prese parte a quel patto, avendo al contrario portato l'ambasciata da Reggio Calabria a favore di Moio Fortunella- ed è avvalorato dalla circostanza che, immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati elettorali (negativi) per la Moio, Battista telefonò al padre Moio Vincenzo per commentarli con disappunto (tel. N. 4493 Rit 585/10 del 30.3.2018).

- Per Bruzzaniti Rocco, che non partecipò ad alcuna delle riunioni di ndrangheta sopradescritte rileva il fatto di essere stato prescelto da Gangemi per la partecipazione alla riunione di Lavagna del 16.3.2010 (conv. N 1912 rit 291/2010 del 15.3.2010).

Benchè l'imputato poi non vi partecipò, il fatto di essere stato invitato alla riunione segreta (particolarmente importante perché destinata a ricucire i rapporti, incrinati da alcune "trascuranze" reciproche, fra le locali di Lavagna e di Genova) e le modalità con cui il giorno della riunione si recò personalmente al negozio del capo locale per scusarsi, con atteggiamento deferente, (conv. N. 6396 rit.373/2020 del 16.3.2010, all. B 92) di non poter adempiere alla richiesta, a causa di un precedente appuntamento, evidenziano la sua appartenenza all'associazione: ciò trova riscontro, a ben vedere, nell'affermazione del primo giudice il quale, pur sminuendo l'importanza di tali fatti li commenta con le parole :*"E' comunque evidente, alla luce di quello che emergerà sulla reale natura della serata, che l'invito a Bruzzaniti a parteciparvi può trovare giustificazione solo nel fatto che anch'egli sia in qualche modo legato all'ambiente della ndrangheta"*.

Quello che il giudice ritiene essere solo un generico legame all'"ambiente ndrangheta" non sufficiente a comprovare l'adesione al sodalizio trova significativa chiave di lettura nel contenuto di alcune conversazioni intercorse fra Bruzzaniti e Gangemi, nel corso delle quali Bruzzaniti afferma, con parole inequivocabili, la propria adesione- a livello morale e di fattività partecipazione- - alla ndrangheta.

Ci si riferisce in particolare alla lunga conversazione intercorsa il 7.2.2010 nel negozio del capo locale, in parte trascritta dal perito Messineo (progr. da 11727 a 11731) e nella parte residua riportata integralmente dalla pg nella informativa finale (progr. N. 11732 e 11733 all. B.94 e B95).

Nei corso della conversazione, di cui amplissimi stralci sono riportati nella sentenza di primo grado da pag. 173 e ss., Bruzzaniti:

- 1) discute con Gangemi sull'appoggio elettorale pattuito con Praticò Aldo in cambio di suoi favori, concorda con il capo locale sulla valutazione di "trascuranza" dell'appoggio a candidato diverso rispetto a quello con cui erano stati presi accordi precisi, facendo riferimento a *"l'onore nostro"* - frase che il primo giudice stesso intende essere riferita al gruppo di "uomini di onore"- e si impegna con il capo locale a *"portare a termine l'impegno dato"* (progr. N 11728);
- 2) si impegna a raccogliere voti (*"ho dato la parola e lì quella rimane"*) e a trasmettere richiesta di fare altrettanto a "Cosimino" (Gorizia Cosimo) (progr nn. 11733);
- 3) fa riferimento ad una sua richiesta/proposta, avanzata in gioventù a "compari Antonio" alla presenza anche di "compare Onofrio"²³ di essere "distaccato per regole sociali" a seguito

²³ E' verosimile il riferimento a Rampino Antonio, all'epoca capo locale e a Garcea Onofrio, elemento di grado elevato della locale

di problemi insorti con un codetenuto, che rischiavano, evidentemente di lederne l'immagine di uomo d'onore (conv 11731: "se volete... un distacco per regole sociali");²⁴

4) parla di Rampino Antonio definendolo "buon padre";

5) afferma con orgoglio di aver messo la propria vita e la propria libertà a disposizione della causa "della Calabria", e ciò con frasi dalle quali è dato desumere, senza possibilità di dubbio, che il dato geografico è inteso come riferimento all'associazione ndrangheta. Afferma infatti di aver rischiato "*l'ergastolo mille volte per la dignità e la bellezza della bandiera che portava*" (conv. 11730) chiarendo ulteriormente il concetto con le parole "*ho rischiato la vita e la galera a vita per l'orgoglio della Calabria, che se fossero stati della Jonica, che se fossero stati della Piana, che se fossero stati di Reggio, che se fossero stati di Catanzaro, che se fossero stati cosentini*": la specificazione, nella frase dei tre mandamenti di ndrangheta che insistono nella provincia di Reggio Calabria (mandamento jonico, mandamento della piana di Gioia Tauro e Mandamento di Reggio città) e per i quali avrebbe rischiato vita e libertà è evidentemente significativa del riferimento all'associazione criminosa.

E il rilievo della difesa dell'imputato secondo cui l'elencazione, oltre ai tre mandamenti "storici" anche di altre zone (Catanzaro e il cosentino) escluderebbe il riferimento alla ndrangheta a favore della manifestazione di un generico afflato verso il territorio e le genti di Calabria non può essere condiviso, dal momento che anche nelle zone indicate vi sono locali di ndrangheta, come emerge dalla sentenza Crimine e da conversazioni intercettate in questo processo quale quella fra Gangemi e Garcea nella questi fa riferimento a locali "*nel vibonese, nel reggino, nel catanzarese*" (conv. N 1301 del 25.2.2010 Rit 373/2010 all. B96) Neppure è plausibile la spiegazione offerta dalla difesa, secondo cui Bruzzaniti, con quelle frasi si sarebbe riferito non a fatti o faide di ndrangheta bensì al ruolo assunto nel contesto di una rivolta all'interno del carcere di Perugia, ove era ristretto e che avrebbe visto contrapposti detenuti di diversa provenienza geografica e ove l'imputato si sarebbe "speso" nella fazione dei detenuti calabresi: l'affermazione è mera allegazione, non risulta documentato in alcun modo né il verificarsi della rivolta all'epoca della detenzione di Bruzzaniti né la partecipazione - con le ovvie conseguenze sul piano giuridico documentabile- dell'imputato o di altri soggetti.

Del resto il riferimento ai rischi corsi per onorare la ndrangheta sono espliciti nella conversazione n. 11732, di cui vi è trascrizione integrale anche nella sentenza di primo grado, tribunale di Locri, nel processo Crimine: a pag. 598 viene riportata per esteso la frase in calabrese di Bruzzaniti, che dice: "*Ma tu u sai di unni stau vinendu eu e che fici eu ca ' ndrangheta*" (tradotta così: "Ma tu lo sai che cosa ho rischiato io per la ndrangheta");

6)-si annovera fra i "malandrini", concordando con l'affermazione di Gangemi secondo cui "*ci può essere un picciotto, può essere degno, malandrino quanto a noi*"

Lo stesso primo giudice del resto, sulla base degli elementi descritti considera dato pacifico l'inserimento di Bruzzaniti, al pari di Gangemi nella ndrangheta genovese, o comunque "*in una struttura associativa che ha sue cariche e sua gerarchie*" (e che non può che essere la ndrangheta): sottolinea fra le altre le dichiarazioni dell'imputato e di Gangemi circa la necessità, a qualunque grado di ndrangheta (picciotto e malandrino) di comportarsi con

²⁴ Ricordando che, come riferito fra gli altri da Marcenò Calogero, collaboratore, il "distacco" era un breve periodo di allontanamento dall'associazione, che poteva essere conseguenza di una sanzione oppure essere concesso per problemi personali.

“onestà” e dignità”, concetto quest’ultimo che si chiarisce, in chiave ndranghetistica con la dichiarazione programmatica di Gangemi, su cui concorda Bruzzaniti, secondo cui “*la dignità come noi, coraggio come noi ...se si deve ammazzare, si ammazza pure con questo come noi*”.

Le conclusioni del primo giudice sono espresse chiaramente: “*Il continuo utilizzo del pronome “noi” nell’esprimere valutazioni e considerazioni di chiaro significato ndranghetistico, in un contesto di estrema spontaneità quale è quello della presente registrazione, pare dimostrazione della partecipazione di entrambi alla ndrangheta. D’altronde discorsi e riferimenti di ndrangheta, da parte di soggetti che parlano di esperienze vissute in prima persona non possono che essere significativi del fatto che trattasi di affiliati*”.

L’adesione di **Bruzzaniti** alla locale di Genova trova conferma in ulteriori conversazioni telefoniche :

-dalla conv. N.11244 del 5.2.2010 Rit 2485/2009 emerge come l’imputato avesse partecipato al “tavolo elettorale” di quindici affiliati in cui furono presi accordi fra i vertici ed altri elementi rappresentativi delle locali di Genova e Ventimiglia e il candidato Praticò Aldo (Gangemi: *Una sera abbiamo avuto un incontro con questo Praticò eravamo una quindicina,...inc...(voci coperte dal passaggio di auto).. ma perché ...inc...LUMBACA ROCCO : ...inc... in questo tavolo c’era compare Micu GANGEMI DOMENICO : compare Rocco BRUZZANITI ...inc..*) : la partecipazione all’incontro è indirettamente confermata da Belcastro a Gangemi nella conv. N. 392 del 22.2.2010 (all. B47) nella quale Belcastro ricorda l’impegno preso con Praticò da lui stesso, da “*Nino Multari*” e da “*Rocco Bruzzaniti*”.

-dalla conversazione n. 1352 del 5.3.2010, nella quale Bruzzaniti, parlando nuovamente con Gangemi dell’impegno preso con Praticò Aldo, concorda che la parola data dal “gruppo” (“noi”) è “parola di notaio”.

Per **Garcea Onofrio**, rilevano, oltre agli elementi già indicati in merito alla partecipazione a funerali e alle riunioni di ndrangheta:

-la sua evidente posizione di vicinanza a Gangemi Domenico – quale emerge dalle numerosissime conversazioni descritte anche dal giudice di primo grado - di cui appare sostanzialmente “braccio destro” condividendo con lui gli spostamenti per recarsi alle riunioni, i commenti e le valutazioni sullo svolgimento delle stesse e sull’operato di altri affiliati, il tutto con atteggiamento sostanzialmente “alla pari” (a differenza, in ciò, della deferenza mostrata dagli altri affiliati);

- il fatto che in occasione di una riunione particolarmente rilevante quale quella di Bosco Marengo del 30.5.2010, egli – recente oggetto di notizie di stampa relative alla sua appartenenza alla ndrangheta- sia considerato da Gangemi “soggetto pericoloso” capace di mettere la polizia giudiziaria sulle tracce degli altri affiliati al sodalizio e quindi sia escluso dai “convocati” alla partecipazione;

- il suo esplicito riferimento alla propria carica di “sgarrista” in una conversazione con Gangemi, nel corso della quale contesta l’attribuzione della carica di “santista” a Caridi e ribadisce che le cariche possono essere conferite solo ad affiliati che si distinguano per l’operato a favore dell’associazione, associazione in cui colloca sé medesimo (conv. N. 1301,

rit 373/2010 del 21.2.2010 All B96 : *"A meno che non riesci a fare una cosa eclatante per noi, che ne salva dieci, quindici o venti dei nostri!"*);

- il fatto che in passato abbia fruito delle condotte di solidarietà fra affiliati, che costituiscono primo dovere dell'associazione, ricevendo denaro in carcere da Gangemi: ciò emerge dalla conv.n 369 rit. 106 /2009 del 9.3.2010 nel corso della quale Gangemi, parlando con Condidorio di pregresse vicende giudiziarie di Garcea- che chiama esplicitamente "malandrino"- ricorda di aver fatto il proprio dovere, mandandogli denaro (*" le centomila"*) in carcere;

- l'attività di favoreggiamento della latitanza di affiliati colpiti da misure restrittive: sono acquisiti agli atti la cnr datata 9.8.2008 e i conseguenti atti di indagine a carico del Garcea in ordine al favoreggiamento nell'anno 2008 di Bonavota Domenico e Patania Antonio. Risulta dagli atti che i due latitanti, colpiti da Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip c/o tribunale di Catanzaro furono ospitati e nascosti in un immobile sito in Via Dottese n. 18. che era nella disponibilità del Garcea (la articolata ma chiara vicenda è descritta nell'all. A31);

- la consumazione di reati tipici dell'associazione, le cui condotte confermano l'appartenenza di Garcea alla ndrangheta ed in particolare alla locale di Genova: ci si riferisce in particolare alle usure commesse in concorso con Abbisso Giuseppe e oggetto di sentenza in proc, n 6571/10 RGPM del 4.4.2012 definitiva il 30.1.2015 Benchè nella pronuncia sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L152/91²⁵, le conversazioni intercettate nel procedimento (riportate alle pagg. 445 e ss. della informativa di reato) fra Abbisso e le vittime delle usure ed anche quelle intercorse fra Abbisso e Garcea evidenziano l'estremo timore del primo nei confronti del metodo mafioso attuato dal concorrente e dagli appartenenti al sodalizio a cui questi è affiliato. Più volte infatti Abbisso manifesta a terzi la "pericolosità" di Garcea e la sua appartenenza ad ambienti criminosi (v. conv. 5411 del 15.6.2010 in cui Abbisso dice a Bologna Umberto *"qui abbiamo a che fare con gente pesante!"*); in una lunga conversazione, con una delle vittime di usura, Pains Valentino (conv,n. 5836 del 18.6.2010) Abbisso descrive Garcea come *"il reggente dei Calabresi"* succeduto a Gangemi ed evidenzia la necessità del concorrente di riscuotere i crediti verso gli usurati per poter *"aiutare parenti carcerati al sud"*, spiegando che con una recente retata , la famiglia *" da mantenere in carcere"* è aumentata. Inoltre Abbisso spiega il suo assoggettamento ai metodi di Garcea e dei Calabresi, descrivendo la differenza fra la struttura di ndrangheta e quella di mafia: riferisce ad una p.o. che per la ndrangheta gli affiliati e i contigui *" sono della famiglia"* e quindi vanno comunque aiutati e che . Le ndrine *" sono tutte famiglie"* e non hanno struttura gerarchica come la mafia siciliana. Descrive inoltre la pericolosità di Garcea (che probabilmente per intimorire la vittima, dice essere il reggente della ndrangheta di Genova) dicendo che il reggente non minaccia apertamente (*" Non dice in pubblico "Io ti ammazzo, ti faccio... non fa lo sbruffone"*) ma *" ti manda gli scagnozzi e tu non vivi più! Perché ti manda dieci scagnozzi 24 su s4 e ti viene quell'ansia di non uscire!!... Non è che dici ' mi prendo due cazzotti, due schiaffi e finisce lì"*

²⁵ Secondo il difensore di Garcea, la contestazione dell'aggravante implica estraneità dell'imputato al reato di cui all'art. 416 bis cp: al proposito cita l'orientamento della S.C secondo cui vi è incompatibilità fra le due contestazioni, atteso che l'aggravante è assorbita dalla condotta tipizzata dall'art. 416 bis cp: l'argomento è suggestivo ma errato posto che l'incompatibilità dell'aggravante riguarda solo il reato di cui all'art. 416 bis cp e non i reati fine (si vedano fra le altre cass. Sez 6 n.9956/16 e Cass sez. 2n. 36107/2017)

Per gli imputati fin qui esaminati, quindi, emerge fuor di ogni possibile dubbio l'affiliazione alla locale di Genova o di Ventimiglia, , affiliazione che, sostanzialmente non è posta in dubbio neppure dal giudice di primo grado, il quale ne sottolinea più volte la qualità di ndranghetisti - seppure a suo giudizio "inattivi".

15. La posizione di Romeo Antonio

Come già anticipato deve essere fatta valutazione diversa in ordine alla posizione di **Romeo Antonio**.

Dagli atti infatti non emerge prova della sua affiliazione a locale operante sul territorio di Sarzana

Né emerge prova, del resto, dell'affiliazione di Romeo Antonio- che di tale locale sarebbe il capo- alla ndrangheta calabrese, o nell'ambito di altra locale ligure.

La sentenza di primo grado sottolinea come i riferimenti fatti dai coimputati, in alcune conversazioni, alla presenza di "Romeo" ad alcuni eventi di ndrangheta, quali la riunione del 28.2.2010 ad Alessandria, alla necessità di portare qualche ambasciata a "compare ' Ntoni", indicato come soggetto di età corrispondente a quella di Romeo Antonio, al riferimento, operato decenni addietro da collaboratori (int. Gullà, 31.1.1994) , alla famiglia Romeo quale vertice di una locale di Sarzana non sono sufficienti ad individuare in Romeo Antonio il soggetto citato.

Tale valutazione appare condivisibile: ed infatti, il Romeo non viene osservato nei servizi di OCP fra i soggetti che si recano o fanno ritorno dall'abitazione di Caridi ; nella conv. N. 92 del 28.2.2010 rit 385/2010 (All. B107), che intercorre fra Garcea e Gangemi di ritorno dalla riunione, si fa generico riferimento ad un "Romeo" senza specificarne il nome e subito dopo ci si riferisce ad una "ambasciata" da fare ad un Romeo di "Diano" che è Comune del ponente Ligure e non della zona di Sarzana (e si osserva anche che la presenza di Romeo Antonio alla riunione appena conclusa avrebbe consentito la comunicazione diretta in quel luogo e non tramite ambasciata successiva); in altra conversazione del 21.2.2010 (conv n. 231 rit.373/2010.) il nome di "Romeo" , riferito a persona di 70 anni, viene inserito nel contesto di un discorso che riguarda la locale di Lavagna.

Nessuna certezza, quindi in ordine all'affiliazione di Romeo alla locale di Sarzana, o ad altra locale nel periodo oggetto del giudizio.

A fronte di tali dubbi, anche la partecipazione al funerale di Rampino ed alla riunione di ndrangheta svoltasi nel 2002 all'interno dell'officina di verniciatura auto di Pepè Benito non sono sufficienti a provare un suo attivo coinvolgimento, negli anni successivi- addirittura come capo locale- nell'attività di ndrangheta dei coimputati.

L'assoluzione di Romeo Antonio deve quindi essere confermata, con la diversa formula di "non aver commesso il fatto" .

16. La esternazione del metodo mafioso attraverso l'appoggio elettorale a candidati politici nelle elezioni amministrative regionali del 2010.

Sia le sentenze emesse nel processo "Crimine", che la sentenza del processo "La Svolta", nella parte definitiva, danno rilievo, quale momento di " esternazione" dell'associazione,

alla vicenda degli appoggi elettorali , nelle elezioni regionali del 2010, a candidati indicati o graditi alla ndrangheta: Saso Alessio, per il collegio del Ponente Ligure, e Praticò Aldo e Moio Fortunella per il collegio di Genova

L'appoggio elettorale delle due locali liguri a Saso, Pratico (entrambi già con cariche politiche, Saso quale consigliere regionale per il "Partito della Libertà", Presidente della VII Commissione Controlli e Trasparenza e Praticò consigliere Comunale a Genova) nonché a Moio Fortunella , è anche valorizzato dalla sentenza di annullamento, che indica proprio nell'attività di orientamento del voto, con accordi e modalità operativi condivisi fra le locali di Genova e di Ventimiglia (attraverso i contatti fra gli elementi di vertice o di maggior spicco), un momento di proiezione esterna del sodalizio, attivo per cercare di inserire nei gangli dell'amministrazione soggetti contigui all'associazione e comunque disposti a mettersi al suo servizio - utilizzando i poteri connessi alla posizione di pubblici funzionari, in cambio dell'appoggio e del procacciamento di voti.

Come sottolineato anche dalla sentenza di annullamento, l'attività costituisce manifestazione del metodo mafioso, pur se non necessariamente connotata da atti di intimidazione eclatanti : è sufficiente la prova della consapevolezza dei candidati del "debito" contratto con l'associazione ndrangheta - percepita in tutta la sua "potenza" - e la prova del *metus* verso gli elementi di vertice con cui i candidati si rapportano direttamente .

La vicenda è descritta in modo amplissimo e dettagliato nella sentenza impugnata (da pag. 71 a pag 153), con trascrizione anche integrale delle numerosissime conversazioni rilevanti che intercorrono fra i protagonisti della vicenda: Gangemi, alcuni degli odierni imputati, altri soggetti appartenenti alla ndrangheta calabrese o ad altre locali, candidati alle elezioni.

Non appare necessario ripercorrerla nei dettagli, poiché si tratterebbe semplicemente di riportare qui contenuti descrittivi - il testo delle conversazioni- che non sono oggetto di contestazione.

Sono invece contestate dagli appellanti, e censurate dalla sentenza di annullamento, (perché riduttive e in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza in materia di valutazione ex art. 416 bis cp relativo ad associazione ndrangheta) le valutazioni espresse dal primo giudice sulla vicenda complessivamente considerata, che viene ritenuta irrilevante, in quanto interpretata come il frutto di iniziativa e di interessi puramente personali di Gangemi intenzionato a garantirsi favori minuti dai candidati in cambio della promessa di ottener loro qualche voto da parenti e conoscenti.

Le critiche sono condivisibili: dal complesso delle conversazioni emerge con chiarezza come la scelta dei candidati da appoggiare, le attività di orientamento del voto, i contatti con i candidati e le promesse ottenute - ed adempite- degli stessi di mettere al servizio dell'associazione i propri poteri, furono espressione non della volontà e delle condotte del solo Gangemi o di qualche altro singolo soggetto, ma dell'associazione ndrangheta, intesa in senso unitario.

Risulta infatti comprovato:

- 1) che la scelta dei candidati da appoggiare proveniva- o comunque aveva il necessario beneplacito- dalla "casa madre" calabrese

Si vedano a titolo di esempio:

- la conversazione n. 8374 rit.2124/09 del 22.2.2010 (all. B43) nella quale Gangemi, conversando con Moio Vincenzo che caldeggia la candidatura della figlia Fortunella, lo informa di aver preso impegno per appoggiare Praticò *"tramite interferenza di qualche amico come noi"* chiarendo poi ulteriormente che *"per questo Aldo è venuto anche un amico di Reggio"*;
- la conversazione amb. n. 391 rit. 373/2010 del 22.2.2010 (all. B46) nella quale Belcastro informa Gangemi di avere ricevuto la richiesta di Moio Vincenzo di appoggiare la figlia Fortunella tramite una "ambasciata" di D'Agostino Raffaele (condannato in via definitiva nel processo "Crimine" quale partecipe della locale di Canolo RC) ²⁶ nonché su indicazioni di Caridi Giuseppe, della locale del Basso Piemonte:
- la conversazione amb. N 5688 Rit 373/2010 .. del 14.3.2010 (all. B97) nella quale Gangemi, conversando con Multari lo informa che l'appoggio a Praticò deriva da una "ambasciata" dalla Calabria, terra di origine del candidato, ove è conosciuto e si è impegnato a "spendersi" in cambio dell'appoggio elettorale²⁷.

- 2) Che i vertici dell'associazione erano regolarmente informati dello sviluppo della vicenda e di eventuali contrasti all'interno delle Locali sui quali potevano intervenire.

Rilevano al proposito:

- la conversazione amb. N 11243 rit 2485/2009 del 5.2.2010 (all. B30) fra Gangemi e Lumbaca Rocco ²⁸ nella quale Gangemi, lamentando l'appoggio di Belcastro a Moio Fortunella anziché a Praticò, come da impegni presi, minaccia di *"chiamare sotto e fare un certo discorso"*
- le conversazioni n. 12034 e 12035 del 4.3.2010 (all. B89 e B54) intercorse fra Belcastro e Commisso all'interno della lavanderia Apegreen, nel corso delle quali Belcastro informa il capo crimine delle vicende elettorali di Genova informandolo del contrasto sorto con Gangemi in merito al candidato da appoggiare e ricevendo da Commisso la domanda *"Avete fatto a votazione, penso!"*

²⁶ Amb. 391 rit. 373/2010 (...) BELCASTRO : *no no a me mi ha mandato una "n'basciata" (...)a me mi mandava un'ambasciata con D'Agostino ...(...) con Raffaele D'AGOSTINO ...*

²⁷ amb. N 5688 Rit 373/2010 del 14.3.2010 "Gangemi: *"questo qua mandano da Reggio Calabria per sto Praticò, che è di Reggio Calabria ...inc... che era stato immischiato a Pizzo Calabro... questo ragazzo, Praticò, lui già era conosciuto sto Praticò ...inc... allora lui si è preso l'impegno dice : "io quello che posso fare senz'altro, se io salgo qualcosa faccio"...*

²⁸ Nelli' all. B30, è indicato anziché LUMBACA, BRUZZANITI Rocco, errore di interpretazione della pg poi emendato con nota successiva, a seguito del corretto riconoscimento vocale in occasione di conversazioni successive

- 3) Che la decisione di appoggiare un candidato (nella specie Saso a Imperia e Praticò a Genova) pur segnalato tramite ambasciata dalla Calabria veniva presa in accordo e con votazione. fra i componenti di vertice delle locali. durante riunioni e incontri che apparivano veri e propri "tavoli elettorali"

Tali incontri (ed in particolare un incontro fra Gangemi e Marcianò Giuseppe avvenuto al Bar "Le Volte" di Marcianò Giuseppe il 14.2.2009 e una "cena elettorale" a cui parteciparono affiliati da una parte e Praticò dall'altra e probabilmente anche la riunione avvenuta a Giambranca il 17.1.2010) sono oggetti di numerosissimi riferimenti nelle conversazioni intercettate e sono esplicitamente considerati come l'occasione di assunzione di impegni e patti sacri e inderogabili, il cui mancato rispetto costituirebbe macchia per qualsiasi uomo d'onore.

Si è già detto della certezza, espressa da Commisso, che l'appoggio a Praticò sia stato preso " con una votazione"; si rinvia inoltre a tutte le conversazioni indicate dal giudice di primo grado- che nella motivazione dà per pacifica la decisione comune e condivisa- in cui Gangemi fa riferimento all'impegno preso ad un "tavolo condiviso", qui citando a mero titolo di esempio:

- conv. N. 11244 Rit 2485/2009 del 5.2.2010 (all. B32 a) nella quale Gangemi narra a Fiumanò e a Lumbaca come furono presi gli accordi elettorali con Praticò: incontrandolo in quindici (fra i quali cita la presenza di Rocco Bruzzaniti,"Raffaele" e Belcastro Domenico) e pattuendogli "*paste e cuccuzze*";
- conv. 11728 del rit.2485/2009 del 7.2.2010 nella quale Gangemi e Bruzzaniti, censurando la "disobbedienza" di Belcastro, che in violazione degli accordi sosteneva Moio F. anzichè Praticò, fanno riferimento alla decisione presa "ad un tavolo" a cui partecipo' lo stesso Belcastro;
- conv. N. 81 Rit. 107/2010 del 10.2.2010 (all. B39) nella quale Gangemi commentando l'iniziativa di Marcianò e Belcastro di appoggiare la Moio dopo aver invece pattuito appoggio a Praticò fa riferimento esplicito a "*giri di accordo presi*" ;
- conv. N.92 e ss.rit. 385/2010 del 28.2.2010 (all. B107 e 108) nella quale Garcea, manifestando il proprio disaccordo sulla scelta di appoggiare Praticò – sulla cui possibilità di carriera politica nutre serie perplessità- dichiara comunque di "*essersi seduto a quel tavolo*" e di avere fin da subito manifestato la propria opinione, pur consentendo poi a procurare qualche voto al candidato prescelto, in ottemperanza al volere di Gangemi.
- conv. N. 15619 e ss, rit 373/2010 del 19.4.2010 (all B.65) in cui Lumbaca, commentando con Gangemi, l'esito elettorale negativo per Praticò, che entrambi ritengono causato anche dalla "defezione" di Belcastro a favore di Moio Fortunella, commenta che, per cambiare gli accordi su chi appoggiare, si sarebbe dovuta fare "*un'altra seduta*" ("*si faceva un'altra seduta... non è che mancava modo (...) secondo il mio punto di vista, un'altra seduta, avete fatto la prima per Praticò', dopo due o tre giorni...*"

- 4) Che gli impegni assunti (reciprocamente, verso i candidati e verso le indicazioni della casa madre) sono intesi come veri e propri patti di onore , la cui violazione costituisce grave "trascuranza" .

Ciò emerge da tutte le conversazioni citate dal giudice di primo grado, nelle quali Gangemi e gli interlocutori, riferendosi sempre in termini di "noi"- così implicando una decisione del gruppo e non del singolo- alla promessa di appoggio a Praticò, ne sottolineano la coerenza e la sacralità.

In una conversazione (conv. 1352 rit. 291/2010 del 5.3.2010, con Bruzzaniti), Gangemi arriva a paragonare il valore dell'impegno assunto ad un "contratto di notaio" (GANGEMI: "...noi quando stabiliamo una cosa è contratto di notaio!"); in altra occasione, parlando con Lumbaca (conv del 5.2.2010 già citata) sottolinea che la promessa assunta dal gruppo è fondata " sull'onore" (Gangemi " siamo messi d'accordo con questo Aldo PRATICO' ...*(inc.)... giustamente ... compare Mico ...*(inc.)... sull'onore*").*

Il valore vincolante della decisione assunta al "tavolo" non è, in apparenza posta in dubbio neanche dallo stesso Belcastro il quale, pur denigrando Gangemi quando racconta a Comisso le vicende elettorali, nelle occasioni in cui, invece, parla con il capo locale riconosce, almeno in apparenza la inderogabilità dell'impegno assunto.

- 5) Che Gangemi e gli altri affiliati alla Locale hanno effettiva capacità e si impegnano per orientare il voto a favore del candidato prescelto dal gruppo, consapevoli della loro possibilità di spostare " pacchetti" anche di centinaia di voti.

Ciò emerge, a titolo di esempio:

- dalla conv n.. 8374 rit 2124/2009 del 22/2/2010 (all. B43) in cui Gangemi, parlando con Giuseppe Marcianò che lo invita ad appoggiare anche Moio Fortunella, convinto che Praticò non abbia speranza, dichiara di "aver setacciato voti" a Lavagna;
- dalla conv.n. 520 e ss. rit.106/2009 del 16.3.2010 (All. B 60) ove Gangemi, commentando con Condidorio la scarsa trasparenza di Belcastro (paragonata invece alla sincerità di Garcea, che da subito manifestò perplessità verso Praticò), commenta con l'interlocutore che un diverso e più leale comportamento di Belcastro avrebbe potuto sortirgli qualche buon effetto: se avesse apertamente detto a Gangemi della volontà di favorire anche Moio Fortunella, questi avrebbe potuto decidere, insieme al gruppo, di procurare alla ragazza qualche centinaio di voti. ("ma al limite, voglio dire, pure se si vedeva tra cuneo e martello ..veniva il giorno seguente e mi diceva...compare Mimmo così, così.... Che facciamo? ... Facciamo una cosa ... gliene troviamo un centinaio...inc.... Fai un certo discorso, anche se non andrebbe tanto... ma che sarebbe stato più sincero);
- dalla conv. N. 15622 rit 373/2010 del 19.4.2010 (all B.65) nella quale Gangemi riferisce a Lumbaca di essersi adoperato per trovare 500 voti²⁹;
- dalla conv.n 104 rit 107/2010 del 12.2.2010 (all. B42) nella quale Condidorio Arcangelo parlando con il figlio Condidorio Fabio dello "sgarbo" fatto da un candidato (Monteleone) appoggiato dalla Locale- che non sarebbe andato da Gangemi ad ossequiarlo come dovuto- riferisce della raccolta di "700 voti" .

²⁹ GANGEMI: Che poi parlavamo no? sapevano pure di sto fatto Praticò ...inc.. - LUMBACA: 2000 voti li ha presi? - GANGEMI:; 2300! - LUMBACA: 2300 voti... quindi non è salito, ma non per colpa vostra- GANGEMI : Eh... compare ...inc.. pure che mi sono aperto il culo, scusate la frase, pure che gli ho trovato 500 voti ... non lo so se poi sono 200 o 100. - LUMBACA: Ma quelli che sono compare Mimmo... 100 voti sapete che vuol dire comunque raccogliere 100 voti ad uno di questi? o 500?")

- 6) Che la scelta degli affiliati alle locali, non è influenzata dall'orientamento politico dei candidati essendo rilevante solo la loro disponibilità a venire a patti con l'associazione

I candidati prescelti al "tavolo elettorale" appartengono a schieramenti politici diversi. Dalle conversazioni emerge con evidenza come il candidato da appoggiare sia sminuito e svalorizzato nel suo valore politico ed umano, e sia visto solo come uno strumento utile al sodalizio. Particolarmente illuminante è, al proposito, la conversazione n.6512 rit. 2124/2009 del 26.10.2009, nella quale Gangemi, conversando con Calabrese Domenico e informandolo della decisione della locale di appoggiare Praticò definisce il candidato "*non un cane qualsiasi ma un cane dei nostri*" e più avanti lo paragona a "*immondizia*", pur commentando che non si tratta di immondizia di infimo livello come un precedente candidato definito sprezzantemente "*lardo*"³⁰ che non corrispose, dopo l'appoggio, alle aspettative del gruppo.

- 7) Che, in cambio dell'appoggio elettorale, gli affiliati al sodalizio ottengono favori, sia prima che dopo le elezioni

L'oggetto dell'accordo è chiaro alle parti: l'impegno del capo Locale, assunto insieme agli affiliati al "tavolo" più volte citato, di procacciare voti al candidato è ricambiato attraverso la promessa di questi di porsi al servizio del sodalizio intero.

Ciò è descritto chiaramente dalle parole di Praticò Aldo, riportate da Gangemi a Bruzzaniti nella conv. n. 11733 rit 2485/2009 del 7.2.2010 (all. B95): "*Mimmo, se tu mi dai un appoggio io vi prometto quello che posso fare, io ci metto tutto il partito*".

L'accordo è rispettato già durante la campagna elettorale

Dalla informativa dei ROS del 16.3.2010 (all A13) emerge l'interessamento di Saso, fra il dicembre 2009 e il gennaio 2010 per far ridimensionare una sanzione tributaria da circa € 18.000 a carico di Gangemi,

Dalle conversazioni ivi citate e dagli accertamenti di pg si evince come Gangemi fosse stato oggetto di accertamento relativo all'anno di imposto 2005-2006, con rilievo di irregolarità, per l'impiego di un lavoratore non regolarmente assunto e per scostamento dei ricavi dichiarati e come Saso, su richiesta del Gangemi, si fosse adoperato per alleggerire la posizione del capo Locale: dopo che questi lo aveva sollecitato a "*stringere al massimo*" sui funzionari responsabili del procedimento (conv n 4560-4562 rit 2124/2009 del 29.12.2009), Saso il 12.1.2010 comunicava che "*per quella cosa lì*" era "*andato avanti con forza ed era ottimista*" (pag 104 all. A13).

La vicenda peraltro non si era conclusa positivamente: Gangemi aveva rifiutato una proposta di accordo dell'Agenzia delle Entrate e aveva promosso ricorso.

³⁰ GANGEMI DOMENICO : *tanto a posta di un cane, di un cane qualsiasi glielo diamo a un cane dei nostri il voto che cosa dite voi...? (...)* CALABRESE DOMENICO : *e... certo a chi dobbiamo darglielo*
, ci raccogliamo l'immondizia della nostra rua basta che non è immondizia come il Lardo (...) Lardo niente con Lardo niente da fare no - CALABRESE : *Lardo deve andare ad ammazzarsi*